

Francesca De Rosa

## Il Protettorato francese in Tunisia e gli avvocati italiani (1881 – 1944)

SOMMARIO: 1. Lo stabilimento della giurisdizione francese in Tunisia e il ruolo degli avvocati - 2. Gli avvocati italiani di Tunisia e la disciplina della professione fino alla Prima Guerra Mondiale - 3. Dal decreto del 1924 all'Accordo Laval-Mussolini del 1935: la Tunisia, il Fascismo e gli avvocati italiani - 4. Conclusioni

ABSTRACT: The study aims to analyze the evolution of the legal discipline of the advocacy during the French Protectorate in Tunisia, from the beginning to the Second World War, in order to show the historical and legal evolution of the profession, especially when practiced by the Italians living in the Regency. Considering the peculiarities of the role and the function of the lawyers in Tunisia, both before and after the establishing of the French judicial system in 1883, as well as the weight of the Italian community in Tunis and the many legal disciplines in this field, the overall picture shows how the vicissitudes of the advocacy in Tunisia were complex and how they are decisive also to understand some of the fundamental political and legal dynamics, on which French hegemony in the Regency was based.

KEYWORDS: Tunisia, Protectorate, Advocacy

### 1. Lo stabilimento della giurisdizione francese in Tunisia e il ruolo degli avvocati

L'intervento militare, ufficialmente necessario per reprimere i bellicosi Crumiri e pacificare la frontiera con l'Algeria, e il conseguente Trattato del Bardo del 12 maggio del 1881 consacravano alla definitiva *prépondérance* della Francia una Tunisia con una struttura politica, sociale e giuridica estremamente complessa e del tutto peculiare: formalmente provincia dell'Impero Ottomano, era governata da un *bey* in teoria mandatario della Sublime Porta, ma che in sostanza godeva di assoluta indipendenza e autorità<sup>1</sup>.

Tra le Nazioni europee, specialmente la Francia aveva tradizionalmente dimostrato di avere interessi politici e commerciali primari in Tunisia; in conseguenza del consolidamento della sua presenza in Algeria prima e nell'Africa subsahariana poi, ben presto Tunisi era diventata per Parigi un tassello indispensabile di un esteso mosaico coloniale. Tuttavia i francesi, fino agli anni '70 dell'Ottocento mai del tutto persuasi di fare definitivamente propria la Tunisia, perché ancora scottati dalle sempre irrisolte turbolenze algerine<sup>2</sup> e perché consapevoli che ancora troppi interessi (diretti e

---

<sup>1</sup> Il *bey* agiva come una sorta di delegato della Sublime Porta, Reggente, appunto, per suo conto. In realtà, erano diverse le dignità che si erano contese il governo della Tunisia nel corso dei secoli (*pacha*, *beylerbey*, *dey*): solo a partire dagli inizi dell'Ottocento era emersa definitivamente la figura del *bey*, che sarebbe rimasta formalmente al potere anche dopo la fondazione del Protettorato francese, fino all'indipendenza. Per una panoramica sulla storia moderna della Tunisia, si rimanda a A. Guelloz, A. Masmoudi, M. Smida, A. Saadaoui, *Histoire générale de la Tunisie*, III, Tunisi 2007.

<sup>2</sup> “*Un boulet attaché au pied de la France*”: così l'aveva definita Napoleone III, a causa delle gravi agitazioni che continuamente si verificavano nella colonia. Cfr. A. Deperchin, F. Lekeal, *Le protectorat, alternative à la colonie ou modalité de colonisation?*, in “Clio@Thérmiss - Revue électronique d'Histoire du Droit”, [http://www.cliothemis.com/IMG/pdf/Annie\\_Deperchin\\_et\\_Farid\\_Lekeal.pdf](http://www.cliothemis.com/IMG/pdf/Annie_Deperchin_et_Farid_Lekeal.pdf), 4, (2011), p. 3.

indiretti) di tante Potenze gravitavano intorno alla Reggenza<sup>3</sup>, si erano da sempre accontentati di manovrarne i fili solo da lontano<sup>4</sup>: la preponderanza della Francia si era mantenuta prevalentemente economica e silenziosa, con l'auspicio che essa potesse diventare col tempo definitivamente incontestabile, garantendo il consolidamento dell'intero fronte barbaresco e giovando così anche alla colonia algerina.

Tuttavia, la crisi del bilancio tunisino a partire dalla prima metà del XIX secolo<sup>5</sup>, se pure alla Francia era sembrata, in un primo momento, l'occasione per consacrare definitivamente la dipendenza economica di Tunisi nei confronti di Parigi<sup>6</sup>, al contrario aveva offerto alla concorrenza delle altre grandi Potenze, con molti interessi e ancor più crediti finanziari vantati col *bey* (in particolare, cioè, a Gran Bretagna e Italia), l'opportunità di riproporsi più ostica che in passato. Parigi aveva dovuto condividere con Londra e Roma un instabile condominio sul disastroso bilancio della Tunisia, acconsentendo suo malgrado all'istituzione di una Commissione Finanziaria i cui risvolti politici erano sembrati sempre piuttosto imprevedibili.

Ecco dunque perché le agitazioni della tribù tunisina dei Crumiri, tra il 1878 e il 1881, si erano rivelate la chiave per risolvere finalmente la Francia ad effettuare un intervento più diretto e deciso in Tunisia: col pretesto della sicurezza della colonia algerina, gravemente turbata, secondo le autorità coloniali francesi, dalle scorribande frontaliere dei bellicosi vicini, l'esercito della Repubblica era entrato nel territorio della Reggenza, aveva sottomesso i Crumiri e continuato la propria avanzata verso Tunisi,

---

<sup>3</sup> Un complesso discorso diplomatico e giuridico sulla Tunisia era stato affrontato anche al Congresso di Berlino del 1878, con grande interesse della Francia, dell'Italia e della Germania. Questa puntava a far interessare Parigi ad un'ipotetica annessione della Reggenza, per distrarla da eventuali propositi di riconquista dell'Alsazia – Lorena, rovinosamente perse al termine della guerra franco – prussiana del 1870-71. In questo modo, Berlino avrebbe avuto mano più libera per risolvere definitivamente a proprio vantaggio alcune questioni, soprattutto quella balcanica. Per un punto di vista completo sugli aspetti diplomatici del Congresso del 1878, resta particolarmente significativo A. Giaccardi, *La conquista di Tunisi: storia diplomatica dal Congresso di Berlino al trattato del Bardo*, Milano 1940; per una prospettiva maggiormente incentrata sugli aspetti di diritto internazionale in gioco in quell'occasione, si rimanda invece a E. Augusti, *Questioni d'Oriente. Europa e Impero Ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento*, Napoli 2013, pp. 347 – 360.

<sup>4</sup> La Francia aveva sempre tentato di mostrarsi alleata disinteressata del *bey*, proteggendolo anche dai piani del Sultano per soggiogare nuovamente la troppo autonoma Reggenza: in questo senso, l'episodio più recente, prima dello stabilimento del Protettorato, si era verificato durante il regno di Luigi Filippo, quando era stata dissuasa una dimostrazione navale della flotta ottomana al largo delle coste di Tabarca. L'interesse della Francia ad un Tunisia di fatto indipendente si sostanziava in realtà con l'intento di non vedere ulteriormente compromesso il delicato equilibrio sociopolitico dell'Algeria a causa dell'influenza ottomana a Tunisi. Cfr. G. Puaux, *Essai de psychanalyse des protectorats nord-africains*, in "Politique étrangère", 1 (1954), pp. 12 – 13.

<sup>5</sup> Ne furono largamente responsabili le politiche di grande spesa pubblica attuate dal *bey* Mohammed es-Sadok: cfr. C. Biliotti, *Tunisi e la sua storia*, Venezia 1868, pp. 187 – 191.

<sup>6</sup> La Francia aveva cercato in passato di far firmare al *bey* di Tunisi a più riprese dei trattati di alleanza piuttosto vincolanti, ma senza successo: cfr. P. H. D'Estourelles de Constant, *La Politique Française en Tunisie*, Paris 1891, p. 172 in nota. Quando poi era divenuta chiara la insostenibilità del debito della Reggenza, aveva proposto al *bey* la formazione di una commissione bilaterale franco-tunisina per cercare una soluzione alla crisi finanziaria. Il *bey* però anche stavolta si era opposto, considerate anche le proteste di Gran Bretagna e Italia (gli altri grandi creditori della Reggenza insieme a Parigi) e acconsentendo infine all'istituzione della Commissione Finanziaria rappresentativa di tutte le tre Potenze; cfr. C. Biliotti, *Tunisi e la sua storia*, cit., pp. 181 – 196.

peraltro senza che ciò fosse stato ufficialmente preventivato alla vigilia dell'operazione. Il Trattato che, di lì a pochi giorni, il generale Bréart, comandante delle truppe giunte nella capitale, e il console generale di Francia a Tunisi Roustan avevano sottoposto (o meglio, imposto) al *bey* asserragliato nel palazzo del Bardo, era stato concepito per soddisfare le istanze securitarie di Parigi riguardo l'Algeria: si era infatti legittimata un'occupazione diretta ma limitata del territorio tunisino da parte dell'esercito francese, tuttavia accanto alla conservazione della piena sovranità del beylicato e della sua personalità giuridica internazionale, eccetto che per quanto riguardava la capacità di stipulare trattati, non più esercitabile liberamente e senza il previo consenso della Francia. Conseguentemente, gli agenti all'estero di Parigi avevano assunto la piena ed esclusiva rappresentanza anche degli interessi tunisini<sup>7</sup>. In sostanza, col Trattato del Bardo del 1881, la Francia aveva posto finalmente le fondamenta della sua incontrastata egemonia politica in Tunisia, pur salvando contemporaneamente le apparenze, cioè senza colpo ferire né all'integrità dello Stato tunisino, né agli interessi stranieri, ovvero di Gran Bretagna e Italia<sup>8</sup>.

Le disposizioni del Bardo non erano comunque ancora sufficienti per attuare un controllo penetrante, da Protettorato 'vero', su ogni aspetto dell'amministrazione della Reggenza; nonostante ciò, la Francia aveva programmato un'intensa opera riformatrice dell'assetto istituzionale del beylicato che, pur mantenendo intatta l'autorità del *bey*, mirava a imporre cambiamenti propedeutici ad una sempre più efficace penetrazione di capitali e coloni francesi. In questo modo, si riteneva che si sarebbero annullate le potenzialità economiche ed umane delle altre colonie europee, tra cui le più numerose erano quella dei Maltesi (sudditi britannici) e quella degli Italiani<sup>9</sup>, da lungo tempo stabilmente insediate nel Paese.

L'approccio prescelto per attuare questa lenta ma inesorabile francesizzazione della Tunisia fu comunque piuttosto morbido: né gli indigeni, né tantomeno gli europei della Reggenza avrebbero mai dovuto sentirsi ostaggio delle politiche di Parigi, dovendo piuttosto avere il giusto tempo per abituarsi alle riforme e farle proprie, per infine persino condividere l'interiorizzazione della Tunisia nell'orbe coloniale francese. Del resto, un simile procedimento era necessario, considerate proprio le estreme peculiarità della Tunisia: sicuramente uno dei più evoluti in senso europeo tra i cosiddetti Stati barbareschi<sup>10</sup>, la Reggenza risultava tradizionalmente orientata al

---

<sup>7</sup> Per il testo del Trattato del Bardo, cfr. Ministère des Affaires Étrangères, *Documents officiels relatifs à l'organisation du protectorat français en Tunisie*, Paris 1886, pp. 3 – 5.

<sup>8</sup> Per una approfondita ricostruzione della politica coloniale francese, cfr. B. Durand, *Introduction historique au droit colonial*, Paris, 2015, in particolare per l'analisi del protettorato coloniale pp. 240-270. La reazione piuttosto tiepida all'impresa francese in Tunisia lo testimonia: nessuna Potenza europea si mosse in aiuto del *bey*, nonostante soprattutto in Italia si facesse spesso presente la necessità di mantenere lo *status quo* in Tunisia. Cfr. D'Estourelles de Constant, *La Politique Française en Tunisie*, cit., p. 166.

<sup>9</sup> Sui vari aspetti della presenza italiana in Tunisia fino alla seconda metà dell'Ottocento, si veda: A. Riggio, *Note per un contributo alla storia degli italiani in Tunisia*, Tunisi 1936 *passim*; L. Del Piano, *La penetrazione italiana in Tunisia (1861 – 1881)*, Padova 1964 *passim*; M. Brondino, *La stampa italiana in Tunisia. Storia e società 1838 – 1956*; Milano 1998 *passim*; S. Finzi (cur.), *Mestieri e professioni degli italiani di Tunisia*, Tunisi 2003 *passim*; F. Atzeni, *Italia e Africa del Nord nell'Ottocento*, in "Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea", 6 (2011), pp. 785 – 810.

<sup>10</sup> Intorno alla metà del XIX secolo, erano stati istituiti tribunali laici e persino promulgata, nel 1861,

pluralismo sociale, economico e giuridico, tutto ciò agevolato dalle capitolazioni che avevano legato e continuavano a vincolare il *bey* alle Nazioni europee.

In effetti, nel solco di una lunga tradizione dei rapporti tra Europa e Oriente<sup>11</sup>, la Tunisia, da sempre snodo cruciale per le rotte carovaniere dell'Africa subsahariana e ponte verso l'Europa mediterranea, aveva autonomamente intrattenuto coi sovrani europei continui e costanti rapporti fin dal Medioevo, certificati dalle varie capitolazioni sottoscritte nei secoli<sup>12</sup>. Anche in Tunisia, perciò, il regime capitolare si era imposto come strumento giuridico di stabilizzazione dei fitti rapporti politici e commerciali tra l'una e l'altra sponda del Mediterraneo. La concessione da parte del *bey* di particolari condizioni di favore ai sovrani europei per l'esercizio delle attività affaristiche dei loro sudditi aveva significato consentire a questi ultimi di usufruire di una sorta di spazio giuridico protetto, presupposto imprescindibile per i propri traffici.

Non solo gli affari, ma anche la pacifica convivenza tra la comunità autoctona musulmana e i gruppi europei cristiani si riteneva fossero assicurati attraverso il regime capitolare. La valvola di sicurezza del sistema, che in realtà ne esaltava la stessa effettività, era la giurisdizione consolare. La capitolazione infatti, consentendo che il suddito della Nazione europea fosse sottoposto esclusivamente al giudizio del rappresentante di quella in Tunisia, creava anche uno 'spazio giudiziario' diverso e ulteriore rispetto a quello indigeno, in cui i consoli potevano amministrare la giustizia sui connazionali, applicando le leggi della Metropoli<sup>13</sup>. Ai privilegiati europei si

---

una Costituzione che aveva in un certo senso moderato quella che *de facto* era una monarchia assoluta: cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie de la colonisation à la révolution (1883 – 2011)*, Paris 2013, p. 32 e ss., e L. Anderson, *The State and Social Transformation in Tunisia and Libya, 1830-1980*, Princeton 1987, pp. 82 e ss.

<sup>11</sup> Le fattispecie più note e studiate restano quelle attinenti all'Impero Ottomano. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, i molteplici problemi giuridici posti dal regime capitolare nel mondo ottomano erano particolarmente sentiti. Ad esempio, il Carpi descrive in maniera piuttosto critica l'atteggiamento delle Potenze europee nel persistere nell'uso (e nell'abuso) delle capitolazioni, anche dopo il Congresso di Parigi del 1856 che aveva formalmente sancito l'entrata dell'Impero Ottomano nella comunità internazionale europea: cfr. A. Carpi, *Della giurisdizione consolare in Levante e della riforma giudiziaria in Egitto*, Firenze 1875, pp. 10 – 21. Del Congresso ha recentemente offerto una puntuale interpretazione E. Augusti, *Questioni d'Oriente*, cit., pp. 259 – 306.

<sup>12</sup> Le tracce delle più antiche capitolazioni tunisine riconducono innanzitutto alle Repubbliche Marinare: in particolare, Pisa, Venezia e Genova offrono gli esempi più significativi di capitolazioni medievali (specialmente dal XIII secolo in avanti) complesse e dettagliate. Stralci dei documenti in questione sono riportati in F. P. Contuzzi, *Trattato teorico-pratico di Diritto consolare e diplomatico*, Torino 1910, pp. 52 – 62 e in G. Di Maggio, *Gli italiani e le professioni liberali in Tunisia*, Roma 1934, pp. 50 – 51. A testimonianza dei suoi rapporti privilegiati con la Reggenza, tra le capitolazioni più antiche concesse dalla Tunisia c'erano anche quelle stipulate dalla Francia; le prime davvero moderne, poi, erano tradizionalmente identificate proprio con quelle francesi, ottenute da Luigi XIV nel 1685. Queste ultime avevano peraltro anche impostato la supremazia del console di Francia sugli altri consoli: cfr. cap. XVIII della capitolazione del 1685 tra la Francia e la Tunisia in *Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération, d'alliance, de commerce, de garantie, et d'autres actes publics, contrats de mariage, testaments, manifestes, déclarations de guerre, &c. Faits entre les Empereurs, Rois, Républiques, Princes, & autres Puissances de l'Europe, & des autres Parties du Monde. Depuis la Naissance de Jésus-Christ jusqu'à présent. Servant à établir les droits des princes, et de fondement à l'histoire*, Amsterdam 1700, IV, p. 516.

<sup>13</sup> Già la capitolazione franco-tunisina del 1685 impostava (cap. XVIII) in termini dettagliati la giurisdizione consolare: "aura ledit Consul (...) tout pouvoir & Jurisdiction dans les differens qui pourront naistre entre les François, sans que les Juges de ladite Ville de Tunisen puissent prendre

aggiungevano, nel godere dell'applicazione del diritto europeo, i cosiddetti 'protetti': si trattava spesso di sudditi dello stesso Paese musulmano, che il console per diverse ragioni decideva di tutelare attraverso l'applicazione del proprio diritto metropolitano<sup>14</sup>.

Non a caso, dunque, la funzione giurisdizionale dei consoli era stata lasciata intatta anche dal Trattato del Bardo. Non si era intaccato quel sistema di privilegi 'multinazionali' (e francesi *in primis*) in base al quale anche in Tunisia la convivenza con un ordinamento di quasi esclusiva matrice religiosa veniva impostata da secoli<sup>15</sup>. Del resto, preservare un europeo specialmente dalla suprema e islamica giurisdizione "charaica" e dalla sua applicazione della legge coranica aveva significato anche sottrarlo a trattamenti sanzionatori particolarmente duri soprattutto in sede di giudizio criminale<sup>16</sup>. Il 'doppio binario' dell'ordinamento tunisino era in definitiva tratto troppo

---

aucune connoissance". Similmente, la capitolazione ottenuta dalla Gran Bretagna nel 1662, riconfermata nel 1674-75 e *published by authority* nel 1686, pochi mesi dopo quella francese, sanciva (cap. VII): "that the consul, or any other of the English Nation, residing in Tunis, shall not be forced to make his address, in any difference, to any court of justice, but unto the Dye himself, from whom he shall receive judgment". Il testo della capitolazione è riprodotto in G. Chalmers, *A collection of treaties between Great Britain and other powers*, II, London 1790, pp. 391 – 395. Nei decenni successivi, le capitolazioni rinnovate e riformate riproposero costantemente l'assetto della giustizia consolare, dettagliandolo e meglio definendolo a seconda delle esigenze del periodo.

<sup>14</sup> Va segnalato che ancora nell'Ottocento aveva estrema rilevanza il principio di diritto islamico per cui un qualsiasi musulmano in un Paese musulmano era soggetto all'imperio delle autorità musulmane locali. Ora, in teoria, la giurisdizione consolare si applicava esclusivamente quando, in materia civile o criminale, la fattispecie coinvolgeva due sudditi della Nazione europea o comunque due europei; in tutti gli altri casi si doveva ricorrere alle giurisdizioni dei tribunali indigeni. Nella pratica, però, nel corso del tempo si era diffusa la tendenza a sottoporre al giudizio consolare anche i nativi in contenzioso con un europeo, di fatto restringendo ulteriormente la sovranità delle corti di giustizia del Paese musulmano. Sul punto, cfr. A. Carpi, *Della giurisdizione consolare in Levante*, cit., pp. 26 – 28. In questo quadro si inseriva la posizione ambigua del protetto: in quanto tale, costui usufruiva di una deroga importante, impostata dalle stesse capitolazioni, al citato principio di diritto islamico: il console che, per qualsiasi ragione, decideva di prendere sotto la propria tutela un indigeno musulmano, lo sottraeva alla giurisdizione del suo giudice naturale per sottoporlo alla propria. Proprio a causa dell'abuso che se ne faceva, intorno alla seconda metà dell'Ottocento, la pratica della protezione diventò piuttosto malvista dalla stessa Turchia, che protestò spesso con le Potenze europee a questo riguardo. Sul punto, *ibid.*, p. 55.

<sup>15</sup> L'indispensabilità del diritto consolare nel mondo ottomano e, in generale, islamico, era ancora considerata un punto fermo intorno alla metà dell'Ottocento, nonostante i progressi della scienza del diritto internazionale. Scrive Nuzzo in proposito: "nella ricerca di un difficile compromesso tra un diritto internazionale universale fondato sulla morale e un diritto internazionale positivo, espressione della comune coscienza cristiana degli Stati civili (e quindi solo ad essi applicabile), il diritto consolare sembrava un efficace strumento per regolamentare i rapporti con Stati ed entità politiche territoriali considerate di un livello di civiltà inferiore. Esso sembrava, cioè, in grado di garantire un'adeguata protezione dei soggetti occidentali e dei loro interessi economici e, al contempo, di non incrinare l'immagine di scientificità e sistematicità del diritto internazionale che gli internazionalisti europei avevano cominciato faticosamente a costruire durante la prima metà del XIX secolo"; cfr. L. Nuzzo, *Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Francoforte sul Meno 2012, p. 74 e ss.

<sup>16</sup> L'idea che una certa arretratezza culturale e, per certi versi, antropologica del mondo islamico ponesse in pericolo l'incolumità degli europei e avesse giustificato la proliferazione dei regimi capitolari era molto diffusa nell'Ottocento. In particolare, alcuni aspetti storici del funzionamento della giustizia tunisina in questi termini, si leggono in C. Biliotti, *Tunisi e la sua storia*, cit., pp. 63 – 64:

irrinunciabile (chiaramente, da parte degli europei) della vita giuridica della Reggenza: il Trattato del Bardo non poteva ancora assumersi, quindi, la responsabilità di modificarlo o, peggio, eliminarlo.

Altra controindicazione alla rimozione delle capitolazioni era che le corti consolari mantenevano in vita un 'indotto' ben nutrito. Una così lunga tradizione della giustizia capitolare aveva infatti legittimato l'insorgenza di una classe di operatori del diritto di nazionalità decisamente eterogenea: una classe di avvocati europei in Tunisia, di cui cioè ciascun componente operava esclusivamente all'interno dello spazio giuridico consolare riservato alla propria Metropoli dalle previsioni delle capitolazioni. Ognuno, nella propria lingua e secondo le proprie leggi, aveva esercitato per decenni la professione ad esclusivo beneficio dei connazionali. Erano anche le prerogative degli avvocati e delle loro clientele, di cui la Francia doveva tenere conto<sup>17</sup>.

Si può facilmente intuire come il regime capitolare fosse però alla base di un particolarismo giuridico esasperato, avversario del progressivo amalgama della realtà sociale tunisina cui mirava Parigi: finché ogni Potenza avesse esercitato la propria giurisdizione in Tunisia, non sarebbe stato possibile aspirare a quella certezza delle situazioni giuridiche che, sola, avrebbe consentito di incoraggiare la colonizzazione economica e incentivare la migrazione in Tunisia dell'elemento umano francese. Era in effetti impensabile la certezza se ogni console, in materia civile e soprattutto criminale, si risolveva a valutare una fattispecie secondo un diritto diverso e, magari, riservando persino ingiustificata clemenza al proprio connazionale, a maggior ragione se a discapito della repressione di un ipotetico delitto<sup>18</sup>.

---

“Altre leggi scritte non hanno all'infuori del Corano, e perciò i cadì e gli altri ministri del culto maomettano, quali magistrati, giudicano nelle civili vertenze (...) L'omicidio e l'adulterio si punivano colla morte. Crudelissime pene venivano inflitte per altri delitti, specialmente per quelli di Stato (...) In diverse guise si castigavano gli autori di delitti non capitali. Al reo di furto si tagliava la mano destra, che gli si appendeva al collo...”. Cfr. anche A. Carpi, *Della Giurisdizione consolare in Levante*, cit., p. 5, dove si adducono, tra le ragioni fondative del regime capitolare nel mondo musulmano, “la intolleranza delle idee religiose [che aumentava] i pericoli dei commercianti che vi si trasferivano; i quali non che negli averi, ma neppure nella libertà e nella vita potevano essere sicuri, quando un'autorità nazionale non li avesse continuamente protetti”.

<sup>17</sup> Per esercitare presso un tribunale consolare, l'avvocato doveva iscriversi al consolato e prestare giuramento. È interessante notare che la maggior parte di coloro che difendevano i connazionali in sede consolare non erano nemmeno degli avvocati professionisti, ma spesso una sorta di 'rifugiati' in Tunisia, ancorché laureati in legge, perché perseguiti dalla giustizia delle rispettive patrie. La maggiore onorabilità l'avevano gli avvocati italiani, che spesso erano stati anche al servizio dello stesso *bey*. Tuttavia, gli avvocati erano perlopiù da considerarsi approssimativi, corrotti e corruttori, avendo buon gioco della compiacenza dei consoli e dei loro delegati all'esercizio della funzione giurisdizionale: cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 34-35. Costoro, d'altro canto, nemmeno erano edotti in tutte le materie (dalla commerciale alla civile, dalla criminale alla notarile) che le capitolazioni affidavano alla loro cognizione, perciò dovevano proprio “spesse volte ricorrere ad avvocati ed a cavalocchi, per essere da essi guidati nelle varie vicende di una controversia”: cfr. A. Carpi, *Della Giurisdizione consolare in Levante*, cit., p. 51.

<sup>18</sup> Si limiti ad esempio l'analisi al solo caso italiano, intorno alla metà dell'Ottocento: gli artt. 112, 113 e 114 della Legge consolare del 1866 prevedevano rispettivamente, in materia penale, che gli italiani responsabili di contravvenzioni venissero giudicati dal console, i responsabili di un delitto dal tribunale consolare e quelli di un crimine, invece, dal Tribunale di Ancona o Genova, a seconda dei casi. La costante era che comunque trovava applicazione la legislazione penale italiana (art. 111): cfr. *Legge consolare promulgata con Reale Decreto 28 gennaio 1866*, Milano-Firenze 1866. Si aggiunga poi che il console,

La trovata risolutiva sarebbe stata quindi quella di eliminare il doppio binario tunisino – europeo, dalle mille ramificazioni e incertezze, allo scopo di sostituirlo con un nuovo sistema duale, ma stavolta esclusivamente tunisino – francese: quest’ultimo segmento avrebbe dovuto essere l’unico sulla cui base interpretare le situazioni giuridiche degli europei della Reggenza, di qualsivoglia nazionalità fossero. Non poteva però essere un’operazione da effettuare in un solo momento: era impossibile anche dal punto di vista giuridico estirpare *ex abrupto* la giurisdizione consolare, poiché avrebbe significato introdursi indebitamente in un aspetto fondamentale della personalità giuridica della Reggenza che invece, per esplicita previsione del Trattato del Bardo, aveva goduto della continuità di tutti i rapporti internazionali preesistenti alla firma dello stesso accordo.

La soluzione trovata dalla Francia fu semplice, ma soprattutto lungimirante: con legge del 27 marzo 1883<sup>19</sup>, recepita in Tunisia dal decreto beylicale del 18 aprile<sup>20</sup>, si stabiliva la creazione di una giurisdizione francese in Tunisia, rappresentata da un Tribunale a Tunisi, la cui circoscrizione abbracciava tutta la Reggenza (art. 1)<sup>21</sup>, e da sei giudici di pace con sedi in altrettante città tunisine<sup>22</sup>. La nuova giustizia francese sostituiva per il momento solo la giurisdizione del console di Francia, cui Parigi rinunciava esplicitamente (art. 18: “sont abrogées toutes les dispositions concernant la juridiction consulaire, et applicables dans la Régence de Tunis, en tant qu’elles sont contraires à celles qui précèdent”): in questo modo, la Repubblica costituiva per sé sola un tessuto giudiziario ‘normale’, che rimpiazzava l’eccezione permanente determinata dal privilegio consolare e che si affiancava, in quanto sistema francese per

---

sempre ai termini della Legge consolare, era spesso istruttore e giudice allo stesso tempo. Ultima notazione: l’art. 6 delle *Disposizioni Preliminari* del Codice Penale del 1859 consentiva, “secondo le circostanze dei casi”, pure la diminuzione della pena “di un grado”, in caso di crimine commesso all’estero e ai danni di un connazionale o di uno straniero da un “regnicolo” rientrato “in qualunque modo nei regii stati”. Si comprende come l’invocazione di questo beneficio, unitamente al rinvio automatico del reo davanti alle Corti di Ancona o di Genova previsto dalla Legge consolare, rendesse ben poco certa la pena e minasse la credibilità del diritto consolare nei Paesi in cui era applicato. Cfr. *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1859 e A. Carpi, *Della Giurisdizione consolare in Levante*, cit., pp. 49 – 50.

<sup>19</sup> Per il testo completo della legge, cfr. Ministère des Affaires Étrangères, *Documents officiels*, cit., pp. 9 – 12.

<sup>20</sup> La Francia aveva conservato la funzionalità del decreto beylicale, in quanto strumento normativo privilegiato per imporre ai tunisini, senza traumi eccessivi, i provvedimenti pensati a Parigi. Infatti, pur se l’intento francese era quello di trasformare, sotto diversi aspetti, l’assetto istituzionale complessivo della Reggenza, la preservazione dell’elemento giuridico e giudiziario indigeno rimaneva un punto fermo: le leggi ed i tribunali del *bey* dovevano rappresentare il necessario canale primario attraverso cui recepire e assimilare le riforme introdotte dai francesi.

<sup>21</sup> Fu costituito di lì a poco (con decreto del Presidente della Repubblica francese del 1 dicembre 1887) anche un altro tribunale, con sede a Susa: cfr. P. Zeys, *Code annoté de la Tunisie: recueil de tous les documents composant la législation écrite de ce pays au 1er janvier 1901*, I, Tunis 1907, p. 506. Per uno sguardo sulla politica giudiziaria francese e, in particolare, sull’importante attività del Tribunale di Susa, cfr. A. Noureddine, *La justice pénale sous le protectorat. L’exemple du tribunal de première instance de Sousse 1888-1939*, Thèse d’histoire, Université de Sousse, Faculté de lettres et sciences humaines, 2001, *passim*.

<sup>22</sup> Tunisi, La Goletta, Bizerta, Susa, Sfax, Kef: cfr. art. 1, comma 1, 2, l. 27 marzo 1883 in Ministère des Affaires Étrangères, *Documents officiels*, cit., p. 9.

soli francesi<sup>23</sup>, formalmente alla pari ad un sistema giudiziario tunisino sempre intatto nelle sue peculiarità (sia religiose, sia laiche). Il terzo comma dell'art. 2 preannunciava però che la competenza del nuovo tribunale di Tunisi avrebbe potuto “être étendue à toutes autres personnes par des arrêtés ou des décrets de Son Altesse le Bey, rendus avec l'assentiment du Gouvernement français”. In questo modo, era chiara l'intenzione di ampliare in futuro la giurisdizione dei nuovi tribunali francesi non solo nei confronti dei tunisini<sup>24</sup>, ma anche agli altri europei nella Reggenza: un decreto beylicale di poco successivo<sup>25</sup>, evidentemente coerente con la previsione del terzo comma dell'art. 2, stabilì che i sudditi delle Potenze che avessero rinunciato alle giurisdizioni consolari sarebbero stati sottoposti alla giurisdizione del tribunale francese. In definitiva, e qui stava il nucleo dell'operazione, solo la Nazione che avesse voluto avrebbe optato per la rinuncia ai propri privilegi consolari e per la sottoposizione ad un nuovo e affidabile sistema giudiziario unico, la cui garanzia principale era la moderna ed efficiente matrice francese. Non si trattava di un atto di forza, né di una colonizzazione: era piuttosto un'astuta mossa politica, pensata per mettere all'angolo ed eliminare (senza però darlo troppo a vedere) il regime capitolare delle altre Potenze.

Il sistema impiantato in Tunisia dalla legge del 27 marzo 1883 rivelava solo parzialmente la matrice francese: esso non si sarebbe infatti avvalso né dell'istituzione di Corti d'assise con competenza sulle questioni criminali, né di una Corte d'Appello *ad hoc*. Entrambe queste deviazioni dal modello originale erano giustificabili con lo scarso numero di francesi all'epoca presenti nella Reggenza e di casi giudiziari cui questi potessero dar luogo, il che sconsigliava la creazione di corti particolarmente complesse o con competenze tecniche particolarmente qualificate<sup>26</sup>. Il nuovo Tribunale di Tunisi fu così ricompreso nel distretto di Corte d'Appello di Algeri (art. 2).

Il mutuo contratto dalla legge del 27 marzo 1883 con la legislazione in vigore in Algeria (all'epoca peraltro già non più colonia, ma dipartimento) era esplicito: innanzitutto, in materia di giurisdizione criminale, l'art. 7 affermava che “sauf les dérogations apportées par les articles précédents, les règles de procédure et d'instruction criminelle déterminées par les lois, décrets et ordonnances en vigueur en Algérie sont applicables aux juridictions instituées en Tunisie”.

Soprattutto, con derivazione ancor più diretta dall'ordinamento della giustizia in Algeria, l'art. 10 ordinava anche la professione forense in Tunisia, nel modo che segue:

<sup>23</sup> *Ibid.* art. 2, comma 1, 2 era chiaro in proposito: “Ils connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre Français et protégés français. Ils connaissent également de toutes les poursuites intentées contre les Français et protégés français pour contraventions, délits ou crimes”.

<sup>24</sup> Furono diversi i decreti che negli anni successivi accordarono alla giurisdizione francese sugli indigeni (con l'assetto definitivo della materia che si sarebbe avuto solo nel 1897); un sunto dei provvedimenti concernenti la giurisdizione francese sui tunisini è fornito da G. de Sorbier de Pougnaresses, *La Justice Française en Tunisie*, Paris 1897, pp. 6 – 7.

<sup>25</sup> Decreto beylicale del 5 maggio 1883: cfr. P. Zeys, *Code annoté de la Tunisie*, cit., p. 499.

<sup>26</sup> Il dibattito sulla necessità o meno di creare una corte d'appello specifica per la Tunisia si protrasse praticamente per l'intero Protettorato. Ne dà conto A. Noureddine, *La Cour d'appel de Tunis: une création tardive (juin 1941)*, in N. Auzary-Schmaltz (cur.), *La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie*, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 2007. Sul punto si sofferma anche E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 111-119.



Les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1841 sur la profession de défenseur, et les dispositions des décrets et arrêtés concernant l'exercice de la profession d'huissier en Algérie sont applicables en Tunisie.

Cependant les Français et les étrangers qui, à la promulgation de la présente loi, exerceront la profession d'avocat en Tunisie et auront, dans le délai d'un mois à partir de cette promulgation, adressé au Ministre Résident une demande à l'effet de représenter les parties devant le tribunal de Tunis, pourront, après avis du tribunal, donné en la chambre du conseil, le procureur de la République entendu, être admis par décret, à titre exceptionnel, à remplir les fonctions de défenseur près ce tribunal.

In sostanza, la legge del 1883 decideva di soppiantare, almeno per il momento, la professione di avvocato in Tunisia, istituendo in cambio il complesso ufficio del *défenseur* e affidandone la disciplina ad un provvedimento di quarantadue anni prima, che era stato pensato per l'Algeria all'epoca dell'istituzione dei tribunali francesi nella colonia<sup>27</sup>. Il peculiare *défenseur* algerino si differenziava notevolmente dal consueto *avocat* della tradizione della giustizia francese: quest'ultimo in Francia era un libero professionista, storicamente privilegiato, che in giudizio si occupava della *plaidoie* (l'arringa). L'*avocat* non poteva rappresentare la parte in giudizio, funzione che spettava invece ad un'altra figura, l'*avoué*: costui aveva appunto il monopolio della *postulation*, la rappresentanza processuale globalmente intesa<sup>28</sup>. Le due carriere in Francia erano state disciplinate non soltanto come profondamente differenti, ma anche come assolutamente incompatibili<sup>29</sup>: in più, l'*avoué* era considerato protagonista di una sorta di funzione pubblica, che escludeva la capacità di autorganizzazione e l'autonomia professionale, propria invece degli *avocats* inquadrati nei *barreaux*, che si pronunciavano autonomamente anche sulle questioni disciplinari. Ora, nonostante l'ordinamento piuttosto stringente delle professioni legali nella Metropoli, al contrario il *défenseur* algerino disciplinato dall'*arrêté ministériel* (del Ministro della Guerra<sup>30</sup>) del 26 novembre 1841 era stato costruito come soggetto in grado di riunire in una sola figura

<sup>27</sup> Si trattava dell'ordinanza del 28 febbraio 1841 di Re Luigi Filippo, riprodotta in J. B. Duvergier, *Collection complète de lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du Conseil d'État, [de 1788 à 1836 inclusivement, par ordre chronologique], publiée sur les éditions officielles, continuée depuis 1856, et formant un volume chaque année*, Paris 1841, XLI, pp. 94 – 101. L'art. 73 recitava: “les règlements concernant l'exercice des fonctions ou professions de (...) défenseurs près les tribunaux (...) seront arrêtés par le ministre de la guerre”.

La figura del *défenseur* fu costantemente presente nella storia della giustizia coloniale francese: si veda in particolare sul tema B. Durand, *Les Avocats-Défenseurs aux Colonies*, in L. Mayali-A. Padoa Schioppa-D. Simon (curr.), *Officium Advocati*, Francoforte sul Meno 2000, pp. 55 – 100.

<sup>28</sup> Sull'evoluzione storica di entrambe le figure dall'*Ancien Régime* ai giorni nostri si sofferma B. Garnot, *Histoire de la justice: France, XV<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècles*, Paris 2009, pp. 313 – 331.

<sup>29</sup> A pronunciarsi esplicitamente sull'incompatibilità era stata un'ordinanza di Re Luigi Filippo che, il 27 febbraio 1822, aveva interdetto agli *avoués* l'esercizio della *plaidoie*, riprendendo e specificando provvedimenti precedenti di età napoleonica. La stessa ordinanza si era anche riferita senza mezzi termini all'avvocatura come ad una *profession* e all'*avoué* come al titolare di un *Ministère*. Il testo dell'ordinanza è riportato integralmente in *Lettres sur la profession d'avocat*, cit., pp. 300 – 301.

<sup>30</sup> L'*arrêté*, riprodotto in *Recueil des actes du gouvernement de l'Algérie. 1830 – 1854*, Alger 1856, pp. 171 – 172, nella premessa indicava che la propria base normativa era specificamente l'art. 73 dell'ordinanza del 28 febbraio 1841, di cui si riproponeva il primo comma: “les règlements concernant l'exercice des fonctions ou professions de notaires, défenseurs près les tribunaux, huissiers, commissaires-priseurs et courtiers de commerce, seront arrêtés par le ministre de la guerre”.

l'esercizio sia della *plaidoire* che della *postulation*: vale a dire che gli erano state attribuite contemporaneamente le funzioni di *avocat* e *avoué*. D'altra parte, conservava il rigido requisito dell'esclusiva nazionalità francese<sup>31</sup>; inoltre, non era inquadrato in un *barreau* ed era subordinato in vario modo all'autorità del Procuratore Generale<sup>32</sup>. S'intende come lo spazio di autonomia funzionale e disciplinare era stato dunque notevolmente ridotto<sup>33</sup>, rispetto a quello di cui godevano gli *avocats* metropolitani, tramite una figura maggiormente appiattita sul modello dell'*avoué*.

In Tunisia, l'introduzione del puro e semplice *défenseur* algerino<sup>34</sup> era dipesa indubbiamente da motivi di opportunità. Le autorità francesi ritenevano che la scarsa presenza di connazionali non rendesse necessaria un'organizzazione capillare dell'avvocatura, né tantomeno dell'ufficio degli *avoués*, ben potendo essere entrambi rimpiazzati da pochi *défenseurs*; considerati poi l'importanza e il carattere multinazionale della professione forense nella Reggenza, eredità del regime capitolare, l'intenzione era comunque quella di tenere sotto controllo le stesse professioni forensi, impedendo perciò, almeno all'inizio, la costituzione di un *barreau* tunisino che sarebbe potuto essere facilmente ostaggio degli stranieri, nonché stabilendo l'obbligo dell'autorizzazione da parte delle autorità francesi allo svolgimento della funzione di *défenseur* da parte degli avvocati già in attività<sup>35</sup>. Tuttavia, la procedura autorizzativa era stata escogitata proprio perché si aveva chiaro il ruolo determinante dell'avvocato straniero nella giustizia consolare, rappresentando così la chiave per conciliare vecchio e nuovo sistema, nell'interesse della Francia: se pure in Algeria ciò non era possibile, in Tunisia si consentiva invece sia ai professionisti francesi sia a quelli stranieri<sup>36</sup> la possibilità di chiedere di continuare ad esercitare davanti al nuovo Tribunale di Tunisi, con la sospirata autorizzazione che infine arrivava (con provvedimento di cui si

<sup>31</sup> Art. 6 n° 3, *ivi*, p. 171.

<sup>32</sup> Era il Procuratore che infatti designava i *défenseurs* che il Ministro della Guerra poi nominava (art. 5); che esercitava la *surveillance* sugli stessi (art. 23); che designava la *chambre de discipline* di cinque membri cui quelli erano soggetti (art. 25); *ivi*, p. 171 - 172.

<sup>33</sup> Altro indizio in questo senso era l'impossibilità di cedere la carica (specialmente per denaro) da parte di un *défenseur* ad un ipotetico successore, cosa che peraltro nella tradizione delle professioni legali francesi era largamente accettata; cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., p. 40.

<sup>34</sup> Va comunque notato che, almeno da un punto di vista 'nominale', il peso della tradizione professionale forense che faceva capo all'*avocat* sopravvisse negli usi della giustizia francese in Tunisia: infatti, per tutto il Protettorato l'uso comune era quello di chiamare correntemente il *défenseur* tunisino *avocat-défenseur*. Un riconoscimento formale del valore di questa terminologia d'uso comune avvenne solo molto più tardi, nel 1934: *ivi*, p. 39.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Cosa, questa, ancora più sorprendente e che rende conto dell'alta considerazione in cui le autorità francesi tennero il ruolo degli avvocati stranieri in Tunisia, se si considera che la tradizione della giustizia francese in realtà riteneva gli stranieri incompatibili con l'esercizio della professione forense. A sostegno, si riporta il parere in materia del Consiglio di disciplina dell'Ordine degli avvocati presso la Corte Reale di Grenoble del 1830, riprodotto in *Lettres sur la profession d'avocat par Camus, enrichies de pièces concernant l'exercice de cette profession*, Bruxelles 1833, pp. 346 – 347, che recitava numerosi motivi per cui lo straniero non poteva diventare avvocato: tra questi, il fatto che “l'exercice de la profession d'avocat intéresse essentiellement l'ordre public; que les droits, les prérogatives et les devoirs de l'avocat exigent qu'il jouisse ou qu'il soit susceptible de jouir, non-seulement des droits civils, mais encore des droits politiques; qu'il est accidentellement appelé à concourir, en France, à l'administration de la justice”.

intuisce la natura discrezionale) al termine di una complessa procedura, che coinvolgeva il Ministro Residente<sup>37</sup>, il Procuratore di Tunisi e il medesimo Tribunale. In questo modo, a colui che, fino ad allora, era stato avvocato davanti alla giustizia del proprio console, sarebbe stato così consentito di svolgere le funzioni (si badi, non di *avocat*, ma) di *défenseur*, a titolo comunque meramente eccezionale<sup>38</sup>. Anche lo straniero, di conseguenza, aveva sì la possibilità di accedere ad un ufficio forense concepito per tenere conto delle sue storiche prerogative, ma col vantaggio per l'autorità francese di poter sempre tenere sotto controllo, se non direttamente subordinata, la carica e l'operato del forestiero<sup>39</sup>.

Anche il nuovo ufficio del *défenseur* era una delle chiavi con cui si sperava di persuadere le Potenze, e soprattutto Italia e Gran Bretagna, a rinunciare in breve tempo ai propri privilegi capitolari e a consentire, firmando nuovi e più moderni accordi, che i propri connazionali fossero sottoposti alla giurisdizione francese. In effetti, il primo decreto di nomina dei *défenseurs* autorizzati ad esercitare presso il tribunale di Tunisi, emesso il 10 luglio 1883, confermò una particolare attenzione agli interessi degli stranieri e in particolare degli italiani: dei diciannove prescelti per accedere all'ufficio di *défenseurs* tunisini, ben sette erano originari della penisola, con i francesi fermi a sei e gli inglesi a cinque (il rimanente era un russo). Proprio tra gli italiani vi erano i professionisti di più lungo corso, navigati esperti della giurisdizione consolare<sup>40</sup>.

L'attenzione riservata dalla Francia alla posizione degli avvocati italiani risulta evidente anche nell'accordo che disciplinava finalmente, il 25 gennaio 1884, la *suspensione* della giurisdizione consolare del Regno in Tunisia e la sottoposizione degli italiani della Reggenza alla giurisdizione francese: dopo mesi di negoziati, resi più difficili anche dal fatto che l'Italia non aveva ancora riconosciuto l'ormai formalizzato

---

<sup>37</sup> Così all'art. 12 del Trattato del Bardo era stato rinominato il Console Generale di Francia; cfr. Ministère des Affaires Étrangères, *Documents officiels*, cit., pp. 3 – 5.

<sup>38</sup> Accordare questa possibilità significava che “les conditions d'âge, de capacité et de nationalité [richieste dall'arrêté del 1841, in particolare la nazionalità francese] ne saient pas exigée des avocats en exercice près des tribunaux consulaires, s'ils avaient le désir de devenir défenseurs et s'ils le manifestaient dans le mois de la promulgation de la loi”: cfr. S. Berge, *De la juridiction française en Tunisie: étude de législation et de jurisprudence*, Paris 1895, p. 30.

<sup>39</sup> La percezione di diretta dipendenza e subordinazione del *défenseur* all'autorità francese era rafforzata anche dal suo inquadramento sistematico. Costui veniva infatti rubricato come *Officier Ministériel* all'interno di raccolte di legislazione e giurisprudenza tunisine: per un esempio, cfr. P. Zeys, *Code annoté de la Tunisie*, cit., II, p. 1245. Già qualche anno prima, il Sorbier de Pougnaressesse, avvertiva che “les défenseurs ne sauraient être regardés comme des fonctionnaires publiques, ni comme des dépositaires ou agents de la autorité publique, car ils n'exercent leur ministère que pour la sauvegarde d'intérêts privés. La jurisprudence de la Cour de Cassation est formelle à ce sujet”. Affermava anche che i *défenseurs* avevano sostanzialmente rimpiazzato la funzione degli *avoués*, non trasposti in Tunisia: erano proprio questi ultimi ad essere esplicitamente qualificati come *officiers ministériels*. Cfr. G. de Sorbier de Pougnaressesse, *La justice française en Tunisie*, cit., p. 80-81.

<sup>40</sup> Tra i più in vista, ricercati anche dalla clientela indigena perché in grado di parlare l'arabo vi erano gli avvocati Vignale e Bensasson: cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., p. 42. In particolare, il Vignale ebbe la maggiore fortuna professionale, rimanendo in carica fino al 1933, anno in cui le sue dimissioni furono accettate dal Presidente della Repubblica con decreto del 3 novembre, che insieme lo nominava *avocat défenseur* onorario: cfr. *Journal officiel de la République Française*, n. 260 del 6 novembre 1933, pp. 11305 – 11306.

Protettorato sulla Tunisia<sup>41</sup> e da alcune opposizioni interne al Regno<sup>42</sup>, si giunse alla firma di un Protocollo che, oltre alla citata sospensione (art. I<sup>43</sup>), all'art. X prevedeva tra l'altro le vantaggiose condizioni per l'esercizio dell'ufficio di *défenseur* da parte degli italiani. Infatti, dopo aver affermato, al primo comma, il “droit de plaider devant le nouveau tribunal” di Tunisi per chiunque fosse in possesso dei requisiti per iscriversi a un “barreau en Italie”, veniva menzionata al secondo comma l'ulteriore e ben più interessante possibilità, per gli avvocati in attività presso il Tribunale consolare italiano, di esercitare presso il Tribunale di Tunisi in qualità di *défenseurs* in conformità con il disposto dell'art. 10 della legge del 27 marzo 1883; inoltre, il terzo comma, disponendo *pro futuro*, statuiva che, per aspirare alla carica, il periodo di *stage* biennale prescritto dall'ordinanza del 1841 avrebbe potuto essere svolto anche solo presso lo studio di un

<sup>41</sup> Definitivamente istituito e istituzionalizzato dalla Convenzione firmata tra Francia e Tunisia a La Marsa l'8 giugno 1883, che in sostanza rimpiazzava il Trattato del Bardo e creava la base giuridica per le penetranti riforme francesi degli anni a venire, sulla base della formulazione generale dell'art. 1 in cui si affermava che il *bey* “s'engage à procéder aux réformes administratives judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles”: cfr. art. 1 in Ministère des Affaires Étrangères, *Documents officiels*, cit., p. 14. Un riconoscimento politico dell'esistenza del Protettorato sarebbe arrivato da parte italiana soltanto alcuni anni più tardi, in occasione della firma delle Convenzioni tra Italia e Tunisia del 1896.

<sup>42</sup> Lo stesso momento della ratifica del Protocollo da parte del Parlamento italiano fu l'occasione per gli oppositori dell'accordo trovato con la Francia dal Ministro degli Esteri del Regno, Mancini, per criticare quella che veniva vista come una rinuncia ingiustificata e senza sufficienti compensazioni degli antichi diritti capitolari, che comprometteva definitivamente la posizione dell'Italia in Tunisia e significava una resa definitiva alla Francia. Per aver conto del vivace dibattito alla Camera, si vedano in particolare gli interventi dei deputati Di Sant'Onofrio, Guicciardini e dello stesso Ministro Mancini riprodotti in Camera dei Deputati, *Atti parlamentari*, legislatura XV – I sessione – seconda tornata del 30 maggio 1884, pp. 8380 – 8408. Lo stesso Mancini fece notare (p. 8401), elencando i nuovi privilegi che i negoziati avevano concesso agli italiani sottoposti alla giurisdizione francese (tra i quali spiccava la non applicazione della pena di morte), che “un'undecima concessione è relativa agli avvocati e difensori. Chiunque può fare l'avvocato in Italia, sarà ammesso all'esercizio della avvocheria presso i nuovi tribunali anche in Tunisia. Nella relazione dell'onorevole Di San Giuliano è indicato tutto ciò che concerne la speciale istituzione dei *défenseurs* che esistono in Algeri, e che ora s'introdussero anche in Tunisia, e che sono una specie di avvocati e procuratori (*avoués*), per i quali si richiedono certe condizioni, sulle quali abbiamo ottenuto anche alcune larghezze e facilitazioni”. Le posizioni del Ministro erano comunque così rispettate e riverite da essere difficili da contrastare, per stessa ammissione dei deputati. Mancini era infatti giurista di chiara fama, impegnato per il progresso della scienza giuridica italiana a tutto tondo; in particolare, su questo autorevole personaggio si vedano *ex multis* C. Vano, *Von der Nachahmung zur Konfrontation: Rechtskulturvergleich und Publikationspolitik des Pasquale Stanislao Mancini*, in A. Mazzacane-R. Schulze (curr.), *Die deutsche und die italienische Rechtskultur im Zeitalter der Vergleichung*, Berlino 1995, pp. 163 – 180; S. Torre, Mancini, Pasquale Stanislao, in *Juristen. Ein biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, hrsg. von Michael Stolleis, Ch. Beck, München, 1995, p. 404-405, e le più recenti voci di L. Nuzzo “Mancini, Pasquale Stanislao”, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 68, Roma, 2007, p. 537-547, e Claudia Storti, “Mancini, Pasquale Stanislao”, *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletta, Bologna, 2013, II, p. 1244-1248.

<sup>43</sup> Il Protocollo è riprodotto in C. Tumedei, *La questione tunisina e l'Italia*, Bologna 1921, pp. 225 – 229.

avvocato della Penisola<sup>44</sup>.

Diversamente dalle ambizioni del Governo francese, però, l'ordinamento dell'ufficio di *défenseur* ricomprese le condizioni favorevoli per l'attribuzione della carica agli stranieri e, specificamente, agli italiani, non consentì il definitivo assestamento della questione della professione forense in Tunisia: infatti, la nomina dei pochi *défenseurs* non poteva soddisfare le esigenze dei più numerosi *avocats* sopravvissuti, sul cui destino in realtà la nuova disciplina dell'art. 10 della legge del 27 marzo 1883 nulla aveva stabilito. L'effetto della 'resilienza professionale' degli avvocati, restii ad essere soppiantati dai nuovi monopolisti della *postulation* e della stessa *plaidoire*, era stato quello di attrarre nella loro orbita persino alcuni tra coloro che avevano appena ottenuto la nomina a *défenseur*: non molto più tardi del decreto presidenziale del 10 luglio, infatti, due dei sette italiani richiesero al Presidente del Tribunale di Tunisi, Pontois, di poter rinunciare alla *postulation* e di essere ammessi ad esercitare come avvocati<sup>45</sup>. Lo stesso Presidente aveva preso atto della necessità di provvedere alla gestione della sempre maggiore pressione professionale (e politica, visto che così erano rappresentati interessi omogenei delle diverse nazionalità della Reggenza, tra cui una componente non trascurabile era quella indigena) degli *avocats*, ai quali sarebbe stato senz'altro utile consentire di esercitare davanti alla giurisdizione francese<sup>46</sup>. In effetti Pontois di propria iniziativa consentì, tra l'inizio del 1884 e la fine del 1885, di *plaider* davanti alla giurisdizione francese a quattro avvocati francesi, nonché ad un tunisino di essere ammesso come *stagiaire*: su questa scorta, gli avvocati proseguirono poi nell'autonoma costituzione di un proprio Ordine a Tunisi, eleggendo spontaneamente un *bâtonnier* e un *secrétaire de l'Ordre*<sup>47</sup>. Non si sarebbe più tornati indietro: parallelamente all'ufficio dei *défenseurs*, a partire dal 1° ottobre 1887 sarebbe stata ufficialmente e definitivamente

<sup>44</sup> Il ruolo dell'avvocato italiano nella formazione professionale dell'aspirante *défenseur* era dunque potenzialmente decisivo. Si noti come il periodo biennale di *stage* prescritto dal Protocollo coincidesse per durata col praticantato imposto ai futuri avvocati italiani dall'art. 8 della legge dell'8 giugno 1874, n. 1938: cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 141 del 15 giugno 1874. Per un panorama complessivo sull'avvocatura italiana nell'Ottocento, si vedano i lavori della collana "Storia dell'avvocatura in Italia", diretta da Guido Alpa e, in questa, F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002 *passim*; G. Alpa, R. Danovi (curr.), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna 2003 *passim*; A. Padoa-Schioppa (cur.), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna 2009 *passim*.

<sup>45</sup> E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., p. 43.

<sup>46</sup> Il Presidente Pontois aveva segnalato questa sua convinzione al guardasigilli della Repubblica in una corrispondenza dell'agosto 1883 riportata, sottolineando come effetti positivi per la Francia avrebbero potuto riverberarsi anche sulle negoziazioni delle rinunce delle Potenze europee alle giurisdizioni consolari e in particolare su quella con gli italiani; cfr. *ivi* p. 43.

<sup>47</sup> Non era la prima volta che la giustizia francese in un certo senso 'subiva' l'emersione inevitabile degli avvocati nella realtà coloniale: anche in Algeria, molti anni prima, nel 1848, il governatore con un *arrêté* aveva creato, di propria iniziativa e sulla scorta degli avvenimenti rivoluzionari del 1848, dei collegi di *avocats* presso la corte di Algeri. Tale atto, poi ratificato dal Governo metropolitano, aveva aperto la strada alla convivenza forzata con i *défenseurs* locali: questi peraltro, nel 1849, erano stati persino rinominati *avoués*, ma senza per questo perdere la capacità di *plaider*, accanto alla *postulation*. La condivisione forzata della *plaidoire* aveva spinto gli avvocati a tentare a più riprese (anche con una petizione al Senato nel 1860) di sottrarla agli ex *défenseurs*; l'iniziativa non aveva avuto comunque successo. Sul tema, cfr. D. Dalloz, *Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public*, XXXIV, parte II, Paris 1869, pp. 902 – 903.

ordinata la professione di avvocato, grazie ad un decreto del Presidente della Repubblica francese. Il provvedimento, dichiaratamente emanato in continuità con la legge del 27 marzo 1883, nel suo unico articolo<sup>48</sup> al primo comma affermava che “la profession d’avocat est soumise en Tunisie aux règles de discipline établies par l’ordonnance du 20 novembre 1822<sup>49</sup>”; in ogni caso, il secondo comma poneva un’eccezione importante alla disciplina metropolitana dei *barreaux* del 1822, prevedendo che “toutefois quels que soient le nombre et la nationalité des avocats admis au tableau, les fonctions de conseil de discipline sont remplies par le tribunal”<sup>50</sup>. La derivazione del decreto da attente valutazioni politiche sull’equilibrio socio-giuridico del Protettorato, da preservare anche attraverso l’istituzione del *barreau* tunisino, risulta evidente dalla relazione del Ministro della Giustizia<sup>51</sup>: il guardasigilli partiva dalla constatazione che, a fronte dell’esistenza di un corpo di *défenseurs* composto da francesi e, solo se autorizzati, da stranieri, si era organizzato spontaneamente un *barreau* multinazionale, nel quale la presenza degli stranieri era eredità delle giurisdizioni consolari e quella dei tunisini destinata ad aumentare, in considerazione della crescente sottoposizione degli indigeni alla giurisdizione francese. Considerato lo status quo di fatto, era stato pertanto giudicato *équitable* aprire

<sup>48</sup> Il decreto è riprodotto in *ivi*, p. 505.

<sup>49</sup> Si tratta dell’ordinanza emanata da Luigi Filippo che, rimpiazzando i provvedimenti napoleonici della prima decade dell’Ottocento, aveva restituito agli avvocati di Francia la tanto rimpiaanta autonomia, sottratta loro dal Bonaparte. L’intento programmatico della riforma, evidentemente per riconquistare il favore di una potente classe professionale, indispensabile alla ‘monarchia borghese’ dell’Orleans, era stato dichiarato nello stesso preambolo dell’ordinanza. Per il testo del provvedimento cfr. *Lettres sur la profession d’avocat*, cit., pp. 303 – 306.

<sup>50</sup> La deroga è evidente ed importante. L’ordinanza del 1822 prevedeva, nell’ambito del Titolo II rubricato *Du conseil de discipline*, un combinato disposto tra gli artt. 7, 8 e 9, che stabilivano rispettivamente: “Le conseil de discipline sera composé, premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier; secondement, des deux plus anciens de chaque colonne, suivant l’ordre du tableau; troisièmement, d’un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d’exercice”; “Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline, à la majorité absolue des suffrages (...)”; “Le bâtonnier est chef de l’Ordre et préside le conseil de discipline”. Ora, l’art. 1, secondo comma, del decreto del 1° ottobre 1887, attribuiva invece le funzioni di consiglio di disciplina allo stesso tribunale, subordinando di fatto gli avvocati di qualsiasi nazionalità all’autorità disciplinare dei magistrati: una mossa necessaria per mantenere il controllo diretto sui professionisti, soprattutto nel caso in cui stranieri o tunisini si fossero trovati in maggioranza rispetto all’elemento francese. Del resto, la valutazione politica del guardasigilli nel citato rapporto sul decreto non lascia dubbi sulla *ratio* della disposizione: “dans un pays soumis à la juridiction française, les avocats étrangers, alors même qu’ils se trouvaient plus nombreux que les avocats français, ne devront pas former la majorité du Conseil de l’ordre. Confier au tribunal et sans distinction les mêmes pouvoirs de surveillance tant à l’égard des avocats étrangers, qu’à l’égard des avocats français, est donc le seul moyen de prévenir les difficultés poutre faire naitre une situation exceptionnelle”. La stessa *ratio*, ovvero evitare un eccessivo peso degli stranieri nel *barreau* tunisino, ispirò anche un altro accorgimento: “il a fallu faire une distinction, au point de vue de la nationalité, entre les avocats: on sait dans quelles conditions ils sont appelés à compléter le tribunal; décidé qu’on ne peut accepter, même pour des fonctions judiciaires accidentelles, que ceux qui sont citoyens français”. Questo orientamento sembra coerente con la storica impossibilità per uno straniero di partecipare alla conduzione di un’istituzione di Francia, perché non in possesso dei diritti politici del cittadino. Sul punto cfr. S. Berge, *De la juridiction française en Tunisie. Étude de législation et de jurisprudence*, Paris 1895, p. 31 e ss.

<sup>51</sup> Riprodotta in P. Zeys, *Code annoté de la Tunisie*, cit., I, p. 505.

l'istituendo Ordine agli stranieri e *d'une rigueur extrême* (ovvero politicamente sconveniente) non farlo anche con gli indigeni.

In definitiva, a partire dal 1887, perpetuandone il carattere aperto e multinazionale, era dunque compiuta la ripresa a pieno regime dell'avvocatura in Tunisia, affiancata<sup>52</sup> all'ufficio dei *défenseurs*: da allora sarà sul ruolo degli stranieri e dei tunisini nell'Ordine che si sarebbero concentrate le battaglie politico-giuridiche afferenti a questo specifico, ma fondamentale settore della vita istituzionale del Protettorato francese in Tunisia.

## 2. Gli avvocati italiani di Tunisia e la disciplina della professione fino alla Prima Guerra Mondiale

In quanto comunità straniera più numerosa in Tunisia, gli italiani erano potenzialmente tra i maggiori beneficiari delle aperture agli stranieri decise dalla Francia tanto nell'ordinamento dell'ufficio di *défenseur*, quanto nell'ambito della successiva disciplina dell'avvocatura multinazionale tunisina<sup>53</sup>: il fulcro normativo dei privilegi dei sudditi del Regno era senza dubbio il citato art. X del Protocollo italo-francese del 1884.

Tuttavia, non si può dire che, al di là delle iniziali facilitazioni, la Francia riservasse sia ai *défenseurs* che agli avvocati italiani un trattamento particolarmente distinto negli anni seguenti il 1883/84. Il caso della mancata nomina a *défenseur* dell'italiano Attilio Molco, giustificato con vari pretesti<sup>54</sup>, dà conto di prime difficoltà nell'accettare altri sudditi del Regno nel corpo degli ufficiali forensi. Furono però numerosi decreti del Presidente della Repubblica francese, che stabilivano nuove condizioni per l'esercizio dell'avvocatura in Tunisia, a causare le maggiori difficoltà ai professionisti italiani. Le tensioni diplomatiche che ne derivarono furono importanti nel quadro complessivo dei rapporti franco – italiani sino alla fine della Prima Guerra Mondiale.

È innanzitutto necessaria una premessa: nel 1896 erano state firmate le nuove

<sup>52</sup> Non senza diverse difficoltà e numerosi intoppi: i *défenseurs* non ebbero più vita facile, progressivamente ridotti di numero, stretti tra le pressioni degli *avocats* che li accusavano di essere indebitamente privilegiati perché ancora col monopolio della *postulation*, cui i primi non potevano accedere, e perché in grado di percepire cospicui onorari grazie alla doppia attività; erano inoltre messi ancor più in difficoltà dalla cronica indecisione delle autorità francesi su come gestire questa continua polemica. Cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 119 – 135.

<sup>53</sup> È interessante notare come l'*Annuaire de Législation Française*, dove è pure riprodotto il testo del decreto presidenziale del 1 ottobre 1887, in corrispondenza dell'inciso “quels que soient le nombre et la nationalité [degli avvocati]” rechi una nota piuttosto significativa: “les capitulations, en Tunisie, n'ayant été que suspendues et non abrogées, les avocats italiens peuvent plaider et plaident en effet devant le tribunal français, à la seule condition d'avoir le diplôme exigé dans leur propre pays”. È ancora una volta evidente che la questione degli avvocati stranieri di Tunisia si poneva, secondo i francesi, in stretta (se non esclusiva) attinenza con quella dei privilegi dei sudditi italiani, così come definiti dal Protocollo del 1884. Cfr. Société de Législation Comparée, *Annuaire de Législation Française, publié par la Société de Législation Comparée contenant le texte des principales lois votées en France en 1887*, Paris 1888, p. 159.

<sup>54</sup> La vicenda di Attilio Molco, cui, a partire dal 1886, fu rifiutato a più riprese di diventare *défenseur*, evidentemente perché l'autorità giudiziaria francese in Tunisia (al di là dei pretesti accampati) non riteneva conveniente la nomina di un altro italiano che mettesse ulteriormente in minoranza lo già scarso elemento francese nel corpo di ufficiali ministeriali, è riportata in E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 44 – 46.

Convenzioni tra Italia e Tunisia, tre documenti complementari che disciplinavano ciascuno rispettivamente i commerci e la navigazione, l'estradiizione e infine i poteri del console e lo stabilimento degli italiani in Tunisia<sup>55</sup>: in quest'ultimo accordo, in particolare, si stabiliva (artt. 1 e 2<sup>56</sup>) la parità di trattamento giuridico tra italiani, tunisini e francesi, in particolare circa il godimento dei diritti civili e dunque, per quello che qui interessa, circa la libertà assoluta di esercizio di "toutes sortes d'art, de profession et d'industrie" (art. 2 secondo comma). Sulla base di questa disciplina, in combinazione con l'art. X del Protocollo del 1884, si sarebbe dovuta ritenere ormai intangibile la possibilità di esercitare la professione di avvocato in Tunisia da parte degli italiani, peraltro alle condizioni sottoscritte dalla stessa Francia in due diversi accordi internazionali.

Tuttavia, fatti e provvedimenti raccontano di una precoce eterogenesi dei fini. L'ordinamento dell'avvocatura fu al centro dell'attenzione della politica francese in Tunisia, con specifico riguardo proprio per le condizioni che consentivano agli stranieri di esercitare nella Reggenza: ed è ovvio che, per il numero schiacciante di naturali della penisola tra i forestieri, nel termine 'stranieri' fossero inclusi anzitutto gli italiani. Furono ben quattro i decreti del Presidente della Repubblica francese che, nel 1901, nel 1906, nel 1908 e nel 1914, apportarono grandi e piccole modifiche all'ordinamento dell'avvocatura.

Il primo provvedimento fu anche il più importante e controverso. Il decreto presidenziale del 16 maggio 1901 fu pubblicato sul *Journal des tribunaux de la Tunisie*<sup>57</sup> insieme al rapporto del Ministro della Giustizia francese che ne esponeva le ragioni genetiche<sup>58</sup>: prevede due innovazioni principali rispetto alla scarna disciplina del 1887, ovvero l'imposizione della laurea francese come condizione per iscriversi al *barreau* di Tunisi (art. 1) e l'introduzione di un Consiglio di disciplina, autonomo da qualsiasi ingerenza del Tribunale (artt. 2, 3, 4, 5). Inoltre, veniva prevista l'elezione di un *bâtonnier* all'interno del Consiglio (art. 6), il quale lo avrebbe presieduto in qualità di capo dell'Ordine (art. 7). Il Consiglio, una volta eletto, avrebbe stabilito il regolamento del *barreau* (art. 10) e, nello svolgimento della propria attività, avrebbe comunque avuto come base normativa sempre l'ordinanza del 1822, che veniva considerata ancora applicabile in ogni parte che non fosse stata in contrasto col decreto (art. 11). Il provvedimento abrogava dunque soltanto il precedente del 1887 (art. 14).

La lettera delle norme suscitò immediatamente alcune considerazioni: innanzitutto il tentativo di soddisfare le istanze autonomiste degli avvocati in Tunisia, svincolandoli

<sup>55</sup> Le tre Convenzioni sostituivano il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Italia e Tunisia del 1868, denunciato dalla Francia nel 1895 allo scopo di ridiscutere buona parte dei privilegi capitolari che lo stesso accordo del 1868 richiamava ancora quasi integralmente. Cfr. art. I in Camera dei Deputati, *Progetto di legge presentato dal Presidente del Consiglio di Ministri, Ministro degli Esteri, Menabrea – Approvazione del Trattato di commercio tra l'Italia e il Governo di Tunisi firmato a Tunisi l'8 settembre 1868*, n. 230, sessione 1867, I della X legislatura.

<sup>56</sup> Cfr. il testo della *Convenzione consolare e di stabilimento* in C. Tumedei, *La questione tunisina*, cit., pp. 235-254.

<sup>57</sup> Cfr. *Journal des tribunaux de la Tunisie* n. 11 del 15 giugno 1901, pp. 289 – 292.

<sup>58</sup> Ivi, pp. 289 – 291. Il rapporto, poneva la questione della necessità di nuove regole per impostare una migliore proporzione tra l'elemento straniero, quello indigeno e quello francese del *barreau* di Tunisi, per sortire due effetti: "d'une part, de conserver à tous les habitants de la Régence la faculté d'être inscrits au barreau et, d'autre part, d'assurer la prépondérance à l'élément français".



dal ‘tutoraggio’ del tribunale e consentendo loro un autonomo ordinamento. I tempi erano ormai maturi per ammettere l’applicazione delle “dispositions qui déterminent, en France, le nombre des avocats faisant partie du Conseil de discipline” (art. 2). Allo stesso tempo, però, ci si conservava sufficiente spazio di manovra per continuare a tenere sotto controllo l’elemento straniero: in questo senso, quello dell’imposizione del “diplome de licencié en droit” in una facoltà francese era un tassello importante (soprattutto se si pensa quanto con ciò si intendesse ridimensionare il sopra richiamato art. X primo comma del Protocollo del 1884, secondo cui agli italiani bastavano, per *plaider* davanti ai nuovi tribunali francesi della Reggenza, le stesse qualità sufficienti ad essere iscritti ad un Ordine italiano, prima tra tutte, ovviamente, la laurea italiana), ma non l’unico. Infatti, se pure il nuovo Consiglio di disciplina era eleggibile da “tous les avocats inscrits au grand tableau” (art. 4)<sup>59</sup>, “ne peuvent être nommés membres de ce Conseil que les avocats de nationalité française inscrits depuis cinq ans au grand tableau” (art. 3); di conseguenza, il *bâtonnier* sarebbe potuto anch’egli essere solo di nazionalità francese. Non sfugga che la ‘clausola di sicurezza’ del sistema, prevista dall’art. 12 (“les avocats actuellement inscrits en Tunisie continueront à exercer leur profession, alors même qu’ils ne rempliraient pas les conditions indiquées à l’article 1er”), aveva la funzione di non marginalizzare gli avvocati stranieri già esercitanti, impostando una saggia irretroattività della nuova disciplina; tuttavia, il fine politico di un simile ordinamento era evidente e destinato a far discutere, soprattutto in Italia.

Essendosi acceso un vivace dibattito nel Regno, con riflessi anche nei lavori della Camera dei Deputati<sup>60</sup>, ed essendosi mobilitata pure la stampa italiana in Tunisia<sup>61</sup>, il Governo di Roma espose alla Francia le proprie perplessità in merito al decreto del 16 maggio 1901: si disse del carattere illegittimamente discriminatorio in particolare delle disposizioni relative alla laurea francese, perché esse erano ritenute compromettere l’efficacia dei privilegi assegnati dal Protocollo e dalle Convenzioni agli italiani di Tunisia. In realtà, le proteste non furono mai troppo convinte<sup>62</sup>, anche se

<sup>59</sup> Il Gobe riferisce di forti malumori tra gli avvocati francesi a causa della capacità di indigeni e stranieri di eleggere i componenti del Consiglio di disciplina: qualcuno chiedeva persino di tornare allo *status quo ante*. Eppure, il Presidente del tribunale di Tunisi era convinto che coinvolgere i non francesi nei processi elettivi del Consiglio era il modo migliore per accontentare tutte le anime del *barreau*, conservandovi contemporaneamente la *prépondérance* francese. Cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 57 – 58.

<sup>60</sup> Si veda l’intervento del deputato Pipitone del 15 giugno 1901, il giorno stesso della pubblicazione del decreto sul *Journal des Tribunaux* della Tunisia, che sollecitava il Ministro degli Esteri Prinetti sulla questione del decreto sugli avvocati, denunciando la violazione della parità di trattamento ex art. 2 della Convenzione consolare del 1896 che avveniva per suo mezzo, nonché mettendola in correlazione con il danno che sarebbe derivato alle scuole italiane di Tunisia, nel momento in cui anche la licenza liceale in esse conseguita avesse perso di utilità per accedere alle facoltà francesi di legge. Cfr. Camera dei Deputati, *Atti parlamentari*, legislatura XXI – I sessione, tornata del 15 giugno 1901, p. 5206.

<sup>61</sup> Il giornale tunisino in lingua italiana “*L’Unione*” intraprese una campagna di stampa contro il decreto, invocando la violazione delle Convenzioni; cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., p. 56

<sup>62</sup> Già la risposta del Ministro Prinetti all’interrogazione del deputato Pipitone, consente di constatare la cautela che guidò il Governo italiano nelle sue proteste: infatti, il Ministro osservava che “il trattato del 1896 stabilì parità di trattamento per i cittadini italiani, per i tunisini e per i francesi nell’orbita delle leggi e dei regolamenti esistenti. Ora questo nuovo decreto che è stato pubblicato, è un decreto generale per gli italiani, per i tunisini e per i francesi (...) ho chiesto il parere di uomini espertissimi

nell'immediato sortirono degli effetti positivi per l'Italia: infatti, di lì a poco, i francesi provvidero ad alcune importanti concessioni. Il Ministro della Giustizia invitò il Procuratore della Repubblica di Tunisi ad accettare con *la plus tolérance* l'attività di eventuali avvocati italiani sprovvisti della laurea francese, informandolo altresì che ai giovani italiani nati in Tunisia, laureandi nelle facoltà di legge del Regno, era stato concesso di dichiarare entro il 1° gennaio 1902 la volontà di esercitare in futuro l'avvocatura nella Reggenza, in modo da esentarli dall'applicazione del decreto<sup>63</sup>.

Non è facile interpretare con nettezza i presupposti giuridici che furono alla base dell'imposizione della laurea francese per l'esercizio dell'avvocatura nel 1901. Si può comunque affermare che i francesi, mai politicamente sprovveduti, non emisero certo il decreto senza essere convinti di poter essere adeguatamente cautelati dal punto di vista diplomatico: in effetti, l'art. 1 di per sé non sembra imporre un trattamento discriminatorio agli italiani, semplicemente perché si rivolge anche ai tunisini e ai francesi e, in quanto tale, stabilisce un requisito comune a ciascuna nazionalità, senza eccezioni. L'art. 2 della Convenzione consolare del 1896 e la parità di trattamento sembrano allora salve. Si potrebbe invece effettivamente discutere sulla violazione dell'art. X primo comma del Protocollo: tuttavia, sulla sorte ambigua di questo accordo si sviluppò un acceso dibattito. L'argomento preferito dai francesi per rintuzzare le rimostranze italiane sulla questione dell'applicazione del Protocollo, cristallizzato in seguito anche nella loro giurisprudenza di Cassazione<sup>64</sup>, era quello della sua avvenuta abrogazione ad opera di un decreto beylicale del 1° febbraio 1897, che dichiarava appunto “*définitivement abrogés les traités et conventions de toute nature relatifs à la Tunisie conclus antérieurement aux conventions, arrangements et déclarations précités avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, la Russie et la Suisse*”<sup>65</sup>. Come detto, però, proprio su questo punto montò per molti anni a seguire una profonda irritazione italiana<sup>66</sup>.

---

nelle discipline del giure e nell'interpretazione dei trattati esistenti (...) se vi fosse una base di diritto da far valere non mancherei al mio dovere (...) ho chiesto alla Nazione amica dei temperamenti che valgano, se non a togliere, almeno a lenire il danno che da questo decreto deriva alla colonia italiana in Tunisi; la questione è ora oggetto di negoziati pendenti”; cfr. Camera dei Deputati, *Atti parlamentari*, cit., p. 5207.

<sup>63</sup> Cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 56 – 57. Il testo originale della circolare è invece riprodotto in G. Di Maggio, *Gli italiani e le professioni liberali in Tunisia*, Roma 1934, pp. 143 – 144. È chiaro, conclude lo stesso Gobe, che l'esiguo numero di italiani iscritti nel *barreau* tunisino (quattro su venticinque totali) facilitò non poco queste concessioni francesi.

<sup>64</sup> Con sentenze riprodotte parzialmente in G. Morpurgo, *Italia Francia Tunisia*, Livorno 1938, pp. 23 – 24.

<sup>65</sup> Cfr. art. 1 del decreto del 1° febbraio 1897 in *Journal des Tribunaux de la Tunisie*, n. 4 del 28 febbraio 1897, p. 82.

<sup>66</sup> Se si confrontano le argomentazioni contro il decreto del 1897 e la sua supposta efficacia proposte in C. Tumedei, *La questione tunisina*, cit., pp. 32 – 33, G. Di Maggio, *Gli italiani e le professioni liberali*, cit., pp. 57 – 62 e G. Morpurgo, *Italia Francia Tunisia*, cit., pp. 23 – 24, si noterà che vertono tutte sullo stesso punto di diritto: ai termini del diritto internazionale, un decreto del bey, atto del sovrano tunisino con sola efficacia interna, non avrebbe mai potuto abrogare un Protocollo internazionale, considerato anche che un accordo tra Stati non può essere fatto decadere da una manifestazione di volontà unilaterale. L'argomento francese era tanto più invalido, si sosteneva, sulla scorta di ulteriori considerazioni: in primo luogo, il Protocollo del 1884 era stato firmato da Francia e Italia senza il coinvolgimento della Tunisia, per cui non si capiva come potesse il bey intervenire su un accordo che

L'evoluzione della disciplina che si ebbe col decreto presidenziale del 16 novembre 1906<sup>67</sup> tentò, questa volta, di soddisfare le aspettative della componente straniera e indigena dell'Ordine: il provvedimento rimpiazzò gli artt. 3, 4, 5 e 6 di quello del 1901, non a caso proprio quelli che si riferivano all'elezione e al funzionamento del Consiglio di disciplina e del *bâtonnier*. Se il primo comma del nuovo art. 3 confermò la presenza di soli avvocati francesi nel Consiglio, al secondo comma era inserita una deroga fondamentale:

Toutefois, lorsqu'il s'agit de statuer sur des affaires disciplinaires concernant les avocats tunisiens ou étrangers, des assesseurs tunisiens ou étrangers, suivant la nationalité de l'avocat poursuivi, peuvent, si celui-ci en fait la demande, être adjoints au Conseil. Ces assesseurs sont tirés au sort parmi les avocats inscrits depuis deux ans au grand tableau. Leur nombre est égal à la moitié des membres du Conseil appelés à statuer. Si le nombre des avocats tunisiens ou étrangers inscrits depuis deux ans est inférieur à cette moitié, tous sont appelés à compléter le Conseil.

L'altra importante innovazione si trovava nel nuovo art. 5:

Le bâtonnier et les autres membres du Conseil de l'Ordre sont élus par tous les avocats, français, tunisiens et étrangers, inscrits au grand tableau.

In un colpo solo, stranieri e indigeni avevano così ottenuto di integrare la formazione del Consiglio di disciplina, ma solo ogni volta che fosse stato sottoposto ad un procedimento disciplinare un loro connazionale, nonché di poter partecipare in maniera diretta, in quanto semplicemente iscritti al *grand tableau*, all'elezione dello stesso *bâtonnier*, la cui scelta non sarebbe stata dunque più appannaggio dei soli francesi componenti ordinari del Consiglio. In effetti, tra il 1901 e il 1906 erano state molteplici le rivendicazioni dei non francesi per contare di più all'interno dell'Ordine, in costante attrito con lo stesso Consiglio di disciplina, eletto intanto nel 1905: la delusione suscitata nei suoi componenti dal decreto del 1906 fu tale da suscitare le dimissioni in massa, in polemica con l'iniziativa inclusiva adottata dalla Repubblica<sup>68</sup>.

---

non lo riguardava; in secondo luogo, pur volendo sostenere che in realtà il decreto beylicale dichiarava (e non costituiva) un'abrogazione di trattati preesistenti avvenuta, nel caso dell'Italia, grazie alle Convenzioni che nel 1896 erano sopravvenute al Protocollo del 1884, ciò comunque non poteva essere plausibile, in quanto la materia delle prime (commercio, estradizione, console e stabilimento) e quella del secondo (sospensione della giurisdizione consolare) non erano coincidenti e nessuna disposizione del secondo era stata nemmeno mai riprodotta o derogata dalle prime.

Vale la pena di riportare in ogni caso che il Monchicourt afferma che, stante il decreto beylicale del 1897, emanato "*pour plus de sûreté*" allo scopo di eliminare senza appello ogni accordo legato alle antiche capitolazioni (peraltro ricordando che il provvedimento non aveva sollevato proteste da parte di Roma), "on avait sauvé (...) jusq'aux apparences en omettant de annuler dans les Conventions tant les instruments diplomatiques d'avant 1896 que les Capitulations". Specificamente sulla questione degli avvocati, poi, riferiva (dopo aver elencato tutti i privilegi italiani nel campo giudiziario, proprio come se riconoscesse il Protocollo del 1884 ancora in vigore all'epoca) che, in fin dei conti, "les étrangers s'immiscent encore dans le judiciaire comme avoués et comme avocats. Ils sont seulement, depuis 1901, obligés de produire notre licence en droit, ce qui entraine indirectement la possession du baccalauréat français". Cfr. C. Monchicourt, *Les Italiens de la Tunisie et l'Accord Laval-Mussolini de 1935*, Paris 1938, pp. 5 -6.

<sup>67</sup> Cfr. *Journal des Tribunaux de la Tunisie* n. 2 del 31 gennaio 1907, pp. 37-38.

<sup>68</sup> Cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 58 – 59.

Di fronte alle sempre crescenti agitazioni della componente francese del *barreau* tunisino nei confronti degli indigeni e degli stranieri, soltanto due anni dopo fu necessaria un'ulteriore correzione alla rotta della politica sulle professioni legali: il 25 marzo 1908 fu emanato un nuovo decreto presidenziale, che modificava gli articoli 1 e 12 del decreto del 1901 (non toccati dalla precedente riforma). Che si trattasse di un'operazione ben ponderata e decisamente delicata si evince dal testo del rapporto del guardasigilli pubblicato insieme al decreto<sup>69</sup>, che elencava le diverse *rationes* degli interventi effettuati. Si leggeva nel rapporto che, questa volta, la pietra della discordia erano le facilitazioni riservate ad indigeni e stranieri nell'ottenere dispense dal conseguimento del *baccalauréat*, in teoria indispensabile per accedere alle facoltà francesi di diritto, in cui laurearsi per poter poi iscriversi al *barreau*. Si doveva porre un freno a questa pratica, sosteneva il Ministro della Giustizia, giustificando questa risoluzione con la necessità di un uguale trattamento tra francesi, tunisini e stranieri e con il bisogno di mettere finalmente pace nel *barreau* di Tunisi, "où la question des dispenses avait provoqué une très vive agitation". Per la verità, l'*agitation* derivava dalla crescente preoccupazione dei francesi per l'aumento del numero di tunisini nell'Ordine, facilitato dal fatto, sostenevano, che le dispense dal *baccalauréat* consentivano studi di istruzione secondaria meno rigorosi, avvantaggiando notevolmente sui tempi gli avvocati tunisini; circostanza, questa, aggravata dall'essere costoro sudditi di una Nazione formalmente ancora straniera e indipendente, perciò esentati dal servizio militare in Francia<sup>70</sup>. Ecco dunque spiegato il tenore dell'art. 1 primo comma del decreto del 1908, che riscriveva l'art. 1 del decreto del 1901 in questi termini:

Nul ne peut être inscrit sur le tableau des avocats près l'un des tribunaux français de Tunisie: 1° s'il n'a obtenu en France le diplôme de licencié en droit; 2° s'il ne produit un diplôme français de bachelier de l'enseignement secondaire...

Comunque, come di consueto nella politica del diritto francese su questa materia, ecco arrivare la deroga 'di sicurezza' al secondo comma:

Toutefois, la deuxième de ces conditions n'est pas applicable aux étrangers domiciliés en dehors de la Tunisie qui ont obtenu le diplôme d'études secondaires exigé dans leur pays en vue de suivre les cours préparatoires à la licence en droit, ni à ceux, quelle que soit leur nationalité, qui se trouvent actuellement en cours d'études dans une faculté de droit de France ou à l'école de droit d'Alger.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Cfr. *Journal des Tribunaux de la Tunisie* n. 8 del 30 aprile 1908, pp. 205 – 208.

<sup>70</sup> Queste erano anche le motivazioni ufficialmente accolte dal guardasigilli nel rapporto sul decreto: "nos nationaux (...), tenus de justifier du baccalauréat, sont astreints à des études longues et coûteuses et (...), de plus, sont soumis à l'obligation du service militaire". Tuttavia Gobe, dà conto del complesso dibattito interno all'Ordine su questi temi, citando documenti d'archivio che riportano le diverse posizioni: si evince in particolare l'ostilità degli avvocati francesi era non tanto verso i colleghi stranieri, quanto proprio nei confronti dell'elemento tunisino, che rischiava di mettere numericamente in discussione la *prépondérance* francese, cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 60 – 63.

<sup>71</sup> Riguardo quest'ultima parte del comma, l'aveva detto anche il guardasigilli nel suo rapporto che "les modifications au décret du 16 mai 1901 qui viennent d'être indiquées [avrebbero prodotto i loro effetti] sans léser aucun droit acquis".

Si trattava comunque di una dispensa degli stranieri dall'obbligo del diploma francese stavolta più apparente che reale: è vero che nella seconda parte preservava i diritti acquisiti di coloro che erano già iscritti in un'università francese, ma nella prima essa dispensava dall'obbligo del diploma francese solo gli stranieri domiciliati fuori dalla Tunisia, che ovviamente avevano studiato in un istituto d'istruzione superiore straniero, che sostenevano in ogni caso un esame preparatorio prima di ottenere l'accesso alla facoltà di legge in Francia<sup>72</sup> e tra cui, soprattutto, in ben pochi puntavano verosimilmente a trasferirsi in Tunisia<sup>73</sup>. Ne consegue che gli aspiranti avvocati potenzialmente più danneggiati dalla nuova disciplina erano gli italiani già residenti nella Reggenza, che per esercitare la professione già avevano dovuto rinunciare al privilegio della laurea italiana e che in più si trovavano adesso sottoposti anche alla necessità di conseguire un diploma di scuola superiore in un istituto francese, abbandonando definitivamente le scuole italiane che, sia regie che private, erano in gran numero in Tunisia, considerate da Roma strategiche per la conservazione dell'identità culturale italiana<sup>74</sup>. Tuttavia, in questa circostanza non sembra esserci stata traccia di proteste ufficiali né della comunità italiana nella Reggenza, né del Governo, che denunciassero un danno effettivo ai diritti italiani in Tunisia da parte del decreto. Si può probabilmente comprendere questa cedevolezza pensando che l'art. 1 del decreto del 1908, riformando anche l'art. 12 di quello del 1901, prevedeva che "les avocats actuellement inscrits en Tunisie continueront à exercer leur profession alors même qu'ils ne rempliraient pas les conditions indiquées à l'art. 1er, § 1er"; ancora una volta, insomma, l'irretroattività salvava la posizione dei professionisti già in attività. Va poi considerato che, tra il 1908 e il 1924, nessun italiano fu comunque ammesso all'Ordine tunisino, perché in realtà quasi nessuno fece domanda<sup>75</sup>.

L'ultimo decreto presidenziale prima della Grande Guerra fu quello del 28 maggio 1914<sup>76</sup>: stavolta la riforma si concentrò di nuovo sugli equilibri di nazionalità all'interno del Consiglio di disciplina e sull'elezione del *bâtonnier*<sup>77</sup>. L'art. 1 intervenne

---

<sup>72</sup> Il Ministro della Giustizia, nel rapporto sul decreto del 1908, così commentava su questo punto: "D'une part, en effet, l'équivalence de ces diplômes avec celui du baccalauréat français, a été considérée comme établie et, de l'autre, les étrangers pourvus de diplômes dans leur pays d'origine ne sont admis dans nos facultés de droit qu'après avoir passé, avec succès, un examen probatoire".

<sup>73</sup> Il Monchicourt afferma che la presenza degli avvocati italiani nella Reggenza rimase sempre tutto sommato piuttosto scarsa proprio perché "plaider devant les tribunaux français, en langue française et selon les lois françaises, ne séduisant guère les jeunes Italiens ayant acquis leur instruction secondaire en langue italienne dans un lycée italien (...) La réglementation de 1901 qui exigea notre licence en droit et celle de 1908 qui y ajouta notre baccalauréat (...) ne contribuèrent pas à augmenter le nombre"; cfr. C. Monchicourt, *Les Italiens de la Tunisie*, cit., p. 114.

<sup>74</sup> Il Di Maggio imputa infatti ad una strategia di francesizzazione il provvedimento del 1908: cfr. G. Di Maggio, *Gli italiani e le professioni liberali*, cit., p. 74. Anche il Grange ricomprende le riforme sull'avvocatura nel più ampio progetto di depauperare le scuole secondarie italiane, associando peraltro questa operazione, direttamente incidente sulle professioni liberali, a quella che aveva eliminato già all'inizio del secolo gli italiani dai posti amministrativi che avevano tradizionalmente occupato nel beylicato: cfr. D. Grange, *L'Italie et la Méditerranée (1896-1911). Les fondements d'une politique étrangère*, Roma 1994, p. 573

<sup>75</sup> Cfr. G. Morpurgo, *Italia Francia Tunisia*, cit., pp. 137 – 138: l'a. cita peraltro un unico caso di laureato con titolo italiano cui fu rifiutata l'iscrizione.

<sup>76</sup> Cfr. *Journal des Tribunaux de la Tunisie* n. 12 del 30 giugno 1914, pp. 353 – 355.

<sup>77</sup> È interessante notare l'alternanza tra i due maggiori aspetti della disciplina curati dai decreti: dopo la

di nuovo sugli artt. 2, 3, 4 e 5, già modificati nel 1906, del decreto del 16 maggio 1901: l'innovazione più importante fu quella della assegnazione di un potere 'ordinario' di elezione di membri del Consiglio a favore degli avvocati tunisini e stranieri del *barreau*. Il nuovo art. 2 stabiliva dei criteri proporzionali di elezione di questi rappresentanti, il cui numero variava in dipendenza dal numero complessivo di avvocati francesi<sup>78</sup>, posto che comunque la capacità elettiva di stranieri e tunisini non fosse impedita *ab origine* dal numero ridotto di iscritti al *grand tableau*<sup>79</sup>. In ogni caso, diversamente da quanto introdotto nel 1906, l'elezione del *bâtonnier* tornò ad essere esclusivo appannaggio dei francesi: il nuovo art. 4 sanciva la possibilità di scegliere il Capo dell'Ordine, pur se "compris dans le nombre des membres du conseil déterminé à l'article 2", soltanto "par les avocats français"<sup>80</sup>. Il nuovo assetto significava essenzialmente due cose: che a stranieri e tunisini, pur se rappresentati ormai di norma nel Consiglio di disciplina e pur potendo partecipare ad ogni genere di deliberazione consiliare (come da nuovo art. 8<sup>81</sup>), non sarebbe rimasto che attuare una costante collaborazione per ottimizzare la linea da far tenere ai propri rappresentanti nell'organo, nella quale necessariamente si inseriva la spinta politica all'elezione di un *bâtonnier* che potesse tutelare adeguatamente anche i loro interessi; che in realtà il potere effettivo sull'Ordine era comunque ancora detenuto dai francesi, in quanto unici a poter eleggere il *bâtonnier*.

Fu però proprio la capacità ormai acquisita da parte di stranieri e tunisini di esercitare una pressione potenzialmente decisiva sul Capo dell'Ordine a preoccupare maggiormente gli avvocati francesi: lo testimoniano le tensioni documentate tra le diverse anime nazionali del *barreau*<sup>82</sup>, consumatesi in particolare dopo la fine della guerra, che vedevano principalmente i francesi opposti ai tunisini, con gli stranieri (vale a dire gli italiani) ancora in posizione piuttosto sfumata<sup>83</sup>.

---

riforma onnicomprensiva del 1901, le vicende del *barreau* e i suoi equilibri suggerivano di volta in volta questo andamento 'ondivago' degli interventi normativi alla Francia. Nel 1906, infatti, ci si era occupati della materia organizzativa; nel 1908, del titolo di studio; nel 1914 di nuovo dell'organizzazione. Come si vedrà *infra*, sarà un nuovo decreto onnicomprensivo, nel 1924, a dare un colpo di spugna a queste continue riscritture disciplinari 'a corrente alternata'.

<sup>78</sup> Cfr. il nuovo art. 2. comma 2, 3: "Les avocats français élisent cinq membres français du conseil, si leur nombre est inférieur à trente, huit membres si leur nombre est de trente à cinquante, neuf membres si leur nombre dépasse cinquante.

Les avocats tunisiens et étrangers, quel que soit leur nombre, élisent ensemble, dans le premier cas visé à l'alinéa précédent, deux membres non français; dans le deuxième cas trois membres; dans le troisième cas quatre membres".

<sup>79</sup> L'art. 2 comma 4, infatti, da allora avrebbe avvertito: "toutefois les avocats tunisiens et étrangers ne participent à l'élection du conseil que si leur nombre est de dix au moins".

<sup>80</sup> La disciplina si completava poi con il rinnovato art. 5: "le bâtonnier est choisi parmi les membres ou anciens membres français du conseil de discipline, âgés de trente ans révolus et inscrits depuis cinq ans au grand tableau. Si aucun des membres français de l'ordre ne réunit les conditions ci-dessus exigées, le bâtonnier est choisi parmi les cinq avocats français les plus anciens"

<sup>81</sup> Modificato dall'art. 6 del decreto del 1914, così avrebbe recitato: "tous les membres des conseils de discipline, quelle que soit leur nationalité, ont voix délibérative".

<sup>82</sup> Il Gobe riporta i documenti in questione: cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 64 – 66.

<sup>83</sup> Riferendosi alla condizione degli avvocati italiani negli anni '10, il Tumedei ritiene che "nel 1910 – 14 [furono] introdotte nuove vessazioni": cfr. C. Tumedei, *La questione italiana in Tunisia*, cit., p. 34 in nota.

Dopo la raffica di provvedimenti che aveva contraddistinto i primi vent'anni del Novecento, rimodellando a più riprese il volto del decreto del 16 maggio 1901, i tempi erano dunque maturi per una rivisitazione completa della materia.

### 3. Dal decreto del 1924 all'Accordo Laval – Mussolini del 1935: la Tunisia, il Fascismo e gli avvocati italiani

Tra la fine della Prima Guerra Mondiale e gli anni Venti, numerosi fatti avevano cambiato il volto dei rapporti tra Italia e Francia riguardo la Tunisia. Volendo approssimare una sintetica cronologia, gli avvenimenti si possono così riassumere: nel 1918, prima ancora del termine della guerra, la Francia aveva denunciato le Convenzioni italo - tunisine del 1896, faticosamente ancora in vigore ben tredici anni dopo la naturale scadenza, nel 1905; nonostante la denuncia, le Convenzioni sopravvissero comunque, praticamente confermate nel 1919 da un nuovo accordo, firmato dal Ministro degli Esteri francese Pichon e dall'ambasciatore italiano a Parigi Bonin-Lagare, che chiarì meglio solo alcuni punti<sup>84</sup>; nel 1921 furono promulgati due decreti che definivano la nazionalità (francese o indigena) degli abitanti della Tunisia; nel 1923 seguì una controversa legge sulle naturalizzazioni francesi di stranieri e tunisini, con cui Parigi puntava ad una massiccia operazione di assimilazione di entrambi gli elementi sociali.

In questo contesto si inserirono due provvedimenti che riguardarono specificamente l'ufficio dei *défenseurs* e l'avvocatura: riguardo ai primi, nel 1922 furono nominati con decreto del Presidente della Repubblica francese ventidue nuovi ufficiali, tutti francesi; riguardo ai secondi, nel 1924 fu emanato il nuovo decreto presidenziale del 27 giugno che riscriveva la disciplina dell'avvocatura in Tunisia. Entrambi questi provvedimenti solleccitarono intensi colloqui diplomatici tra l'Italia e la Francia, con la prima evidentemente irritata per l'assetto definitivamente 'alla francese' che la seconda aveva inteso infine conferire ad uffici e professioni forensi. Inoltre, a partire dal 29 ottobre 1923 sarebbe stato il nuovo Governo fascista l'interlocutore dei francesi sulle questioni tunisine: da allora la retorica di Mussolini, la propaganda e soprattutto l'organizzazione del fascismo in Tunisia avrebbero influenzato in maniera determinante le relazioni franco-italiane sulla Reggenza e, allo stesso modo, l'esito della questione di uffici e professioni forensi.

La *querelle* tra Italia e Francia sui diritti professionali forensi degli italiani di Tunisia

---

Tuttavia, il Di Maggio non sembra particolarmente critico nei confronti del decreto del 1914, limitandosi a riportare le novità introdotte: cfr. G. Di Maggio, *Gli italiani e le professioni liberali*, cit., p. 76. Il Morpurgo, invece, non menziona affatto il provvedimento. Evidentemente, se ne può concludere che la questione del peso politico specifico degli avvocati italiani nel *barreau* non interessava particolarmente il dibattito italiano sulla Tunisia, almeno non quanto quella del titolo di studio per accedere alla professione; quest'ultima del resto si intrecciava con le presunte violazioni francesi degli articoli delle Convenzioni del 1896 sulla libertà di arti e professioni e, soprattutto, col destino delle scuole. Non a caso il Monchicourt afferma che, tutto sommato, i decreti di inizio '900 provocarono "des polémiques de certaines individualités, mais [lasciarono] indifférents et la masse italienne du Beylik et le gouvernement de Rome": cfr. C. Monchicourt, *Les Italiens de Tunisie*, cit., p. 115.

<sup>84</sup> Perlopiù in materia fiscale, sulle scuole, sul commercio dei fosfati e gli infortuni sul lavoro. Cfr. il testo dell'accordo, concluso mediante scambio di lettere tra Pichon e Bonin il 12 settembre 1919 in Y. Delbos (cur.), *La question italienne en Tunisie (1868 – 1938)*, Paris 1939, pp. 61 – 62.

era dunque tornata prepotentemente d'attualità nel corso del 1922, quando una circolare del Procuratore generale di Tunisi, che invitava a presentare i titoli per candidarsi alla nomina di *défenseur*, deliberatamente non fu indirizzata anche agli italiani<sup>85</sup>. La mancanza suscitò la reazione dell'Ambasciatore italiano a Parigi Sforza, che presumibilmente, in marzo, suscitò la Francia a tenere in conto i diritti degli italiani a ricoprire l'ufficio, motivando la richiesta con il mai dimenticato (dagli italiani) art. X del Protocollo del 1884 e con l'art. 2 della riconfermata Convenzione consolare del 1896: in particolare, in merito al Protocollo, Sforza richiamò il terzo comma dell'art. X, che disponeva le condizioni per l'esercizio delle funzioni di difensore *plus tard*, cioè dal 1884 a seguire, tra cui i due anni di *stage* da svolgere anche solo presso un avvocato in Italia<sup>86</sup>. Nonostante il diniego francese<sup>87</sup>, cui fece effettivamente seguito il decreto presidenziale del 24 agosto 1922 che nominava i ventidue *défenseurs*<sup>88</sup>, il Governo italiano decise di tenere comunque aperta la questione<sup>89</sup>.

In realtà le proteste italiane, nonostante poggiassero sul combinato disposto tra Protocollo e Convenzione, non potevano smuovere più di tanto la Francia sulla questione forense, perché in quel momento questa rappresentava solo una componente di un fine politico molto più ampio: la progressiva eliminazione della resistenza sociale e politica (e di conseguenza anche professionale) dell'elemento straniero e soprattutto indigeno alla francesizzazione della Tunisia<sup>90</sup>: un'operazione

---

<sup>85</sup> Cfr. C. Tumedei, *La questione tunisina*, cit., pp. 142 – 143. L'autore riferisce che, all'epoca, i *défenseurs* italiani non erano rimasti che due, Cardoso e Vignale.

<sup>86</sup> Cfr. Archivio Storico Esteri, ASE, P 1919-30, 1634 ora in Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, *La prassi italiana di diritto internazionale*, a cura di S. Marchisio, O. Ferrajolo, Viviana Javicoli, F. Marcelli, dir. R. Ago, F. Capotorti, B. Conforti, L. Ferrari Bravo, R. Monaco, Terza Serie (1919-1925) vol. 1, Roma 1995, pp. 111-112.

<sup>87</sup> I francesi riferivano che l'*arrêté* del 26 novembre 1841 sui *défenseurs* algerini imponeva proprio la nazionalità francese come requisito esclusivo per accedere alla carica (peraltro considerata alla stregua di un ufficio ministeriale), requisito cui l'art. 10 della legge del 27 marzo 1883 sulla giustizia francese in Tunisia non aveva fatto altro che derogare transitoriamente a beneficio degli stranieri: cfr. C. Tumedei, *La questione tunisina*, cit., p. 142 – 145; cfr. anche *supra*, nota 38. Quello del Protocollo del 1884, dal punto di vista della Francia, non era più un argomento valido o almeno decisivo, ma si teneva in piedi solo a causa dell'incertezza sulla sua effettiva abrogazione. Citando proprio le polemiche italiane su questo punto in materia di avvocatura, un caustico Monchicourt riteneva l'insistenza sull'argomento del Protocollo del 1884 ispirata da un "amour pour l'antiquaille": cfr. C. Monchicourt, *Les Italiens de Tunisie*, cit., p. 115 in nota.

<sup>88</sup> Il decreto è riprodotto in *Journal Officiel de la République Française*, n. 228 del 24 agosto 1922, p. 8774.

<sup>89</sup> Lo comunicava il Ministro degli Esteri Schanzer all'ambasciatore l'11 settembre 1922: cfr. ASE, P 1919-30, 1634, in Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, *La prassi italiana di diritto internazionale*, p. 112. Peraltro la linea diplomatica era forzata da una decisa opposizione interna alla politica estera del Governo, opposizione esaltata da quello che veniva considerato lo smacco subito coi decreti sulla nazionalità del 1921: in una seduta della Camera dei Deputati del 13 giugno 1922, il deputato Orano parlava con enfasi del "Problema Tunisino", accennandone le varie sfaccettature (dalla conservazione della nazionalità alla precarietà delle Convenzioni del 1896 alle scuole) ed evidentemente puntando il dito contro le apparenti esitazioni del Ministro Schanzer. Cfr. Camera dei Deputati, *Atti Parlamentari*, legislatura XXVI- I sessione, tornata del 13 giugno 1922, p. 6073 e ss.

<sup>90</sup> Si voleva arginare soprattutto la spinta dei nascenti movimenti nazionalistici tunisini, il capostipite dei quali era stato, alcuni anni addietro, quello dei Giovani Tunisini. Quest'ultimo era stato guidato, tra



complessa, cominciata coi menzionati decreti sulla nazionalità del 1921<sup>91</sup> e di lì a poco portata avanti soprattutto con la legge sulle naturalizzazioni del 20 dicembre 1923. Quest'ultima, in particolare, accordava la nazionalità francese agli stranieri nati nella Reggenza da genitori di cui almeno uno vi fosse nato a sua volta, oltre che ai tunisini che, in diversi casi, avessero studiato in scuole francesi<sup>92</sup>. Insomma, la nomina dei ventidue *défenseurs* francesi era solo un passo di un percorso più lungo e articolato, in cui non si intendeva tornare indietro.

Lo stesso decreto presidenziale del 27 giugno del 1924 era dunque un ulteriore tassello del mosaico appena descritto: la sua necessaria parentela con l'operazione di naturalizzazione francese era affermata già nel rapporto del guardasigilli pubblicato insieme al testo del provvedimento<sup>93</sup>, presente anche allora, come in ogni occasione in cui le modifiche essenziali alla vecchia disciplina della materia professionale forense dovessero esser 'spiegate' con chiarezza<sup>94</sup>. Dopo un rapido *excursus* sulla storia della normativa relativa all'avvocatura in Tunisia, il Ministro faceva esplicito riferimento ai due fattori fondamentali giustificativi del nuovo assetto, ovvero proprio la fatidica

---

gli altri, anche da avvocati di primo livello, come Ali Bach Hamba. Sul punto, si veda, C.-A. Julien, *Colons français et Jeunes-Tunisians (1882-1912)*, in "Revue française d'histoire d'outre-mer", LIV, 194-197 (1967), pp. 97-150. Dopo la Prima Guerra Mondiale, il testimone dei Giovani Tunisini fu raccolto dal Destour, altro soggetto politico nazionalista, espressione di una nuova *élite* borghese dominante, che pure annoverava tra i suoi esponenti di spicco numerosi avvocati, tra cui Habib Bourghiba (futuro primo Presidente della Tunisia nel 1957); questi guidavano le petizioni tunisine nel *barreau* della Reggenza e la stessa protesta contro la legge del 1923 sulle naturalizzazioni. Cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 67 – 68).

<sup>91</sup> Si trattava di un decreto beylicale e di un decreto del Presidente della Repubblica francese: il primo definiva all'art. 1 il cittadino tunisino come "tout individu né sur le territoire de Notre Royaume de parents dont l'un y est né lui-même, sous réserve des dispositions des conventions ou traités liant le Gouvernement tunisien"; il secondo, invece, sempre all'art. 1 recitava che "est Français tout individu né dans la régence de Tunis de parents dont l'un justiciable au titre étranger des tribunaux français du Protectorat, est lui-même né dans la Régence, pourvu que sa filiation soit établie en conformité des prescriptions de la loi nationale de l'ascendant ou de la loi française avant l'âge de 21 ans. Si ce parent n'est pas celui qui, en vertu des règles posées par la Législation française, donne à l'enfant sa nationalité, celui-ci peut, entre sa 21<sup>e</sup> et sa 22<sup>e</sup> année, déclarer qu'il renonce à la qualité de Français". I due decreti suscitarono nei mesi successivi un forte dibattito internazionale, con una questione sollevata da parte della Gran Bretagna – che intendeva proteggere la nazionalità dei suoi sudditi Maltesi – presso la Società delle Nazioni e, da questa, presso la Corte dell'Aja; sul punto, cfr. Y. Delbos (cur.), *La question italienne*, cit., p. 15. In Italia, che pure intervenne all'Aja con suoi argomenti, perché si chiarisse se i decreti dovessero essere applicati anche agli italiani di Tunisia, il dibattito politico e giuridico sulla questione fu pure acceso e lo riporta C. Tumedei, *La questione tunisina*, cit., pp. 122 – 141 (l'autore riproduce anche integralmente i due discussi provvedimenti).

<sup>92</sup> Il testo della legge è riportato in *Journal Officiel de la République Française*, n. 345 del 21 dicembre 1923, pp. 11846 – 11847.

<sup>93</sup> L'operazione aveva ricevuto anche l'*imprimatur* della stampa francese di Tunisia: il Morpurgo riporta che "La Dépêche Tunisienne" del 7 luglio 1924 salutava il decreto di qualche giorno prima come l'opportunità di "salvaguardare la preponderanza francese in una compagine in cui i sudditi tunisini e stranieri sembrava dovessero a breve costituire la maggioranza". Cfr. G. Morpurgo, *Italia. Francia. Tunisia*, cit., p. 139.

<sup>94</sup> Rapporto del guardasigilli e decreto sono riprodotti in *Journal Officielle de la République Française*, n. 177 del 29 giugno 1924, pp. 5762 – 5765.

nomina dei ventidue *défenseurs* francesi e la legge del 1923<sup>95</sup>. Il decreto, proseguiva il rapporto, avrebbe disciplinato il nuovo ordinamento dei *barreaux* tunisini, largamente ispirato alla recente disciplina dell'avvocatura francese, intanto emanata nel 1920, dando finalmente soddisfazione agli avvocati di Tunisia, “qui se montrent jaloux des devoirs et des charges en même temps que des prérogatives des barreaux français”. Il marchio francese del nuovo Ordine degli avvocati di Tunisia era dunque definitivo e irreversibile: la sua organizzazione ormai coincideva in larga parte con quella dei suoi omologhi metropolitani.

Non si potevano però trascurare le specificità della Tunisia, infatti fu ridefinita la consueta tricotomia tra avvocati francesi, tunisini e stranieri. Tuttavia, per questi ultimi due gruppi il decreto del 1924 costituiva una sorta di passo indietro rispetto ai precedenti. Abrogando definitivamente tutta la disciplina preesistente o in contrasto (art. 46), manteneva per tunisini e stranieri il requisito necessario del diploma e della laurea francesi per iscriversi al *tableau* dell'Ordine (art. 20); inoltre, essi avevano la possibilità di esercitare solo davanti ai tribunali francesi della Reggenza (art. 6 terzo comma), con danno notevole ai loro affari, quindi, causa l'impossibilità di seguire ulteriormente la vertenza in secondo grado, giacché la Corte d'Appello era ad Algeri<sup>96</sup>. Il decreto poi restituiva (art. 9) ai soli francesi la possibilità di comporre il nuovo “conseil de l'Ordre” di ciascun *barreau* (che sostituiva il classico Consiglio di disciplina)<sup>97</sup>, al punto che “dans les barreaux où le nombre des avocats français inscrits au tableau est inférieur à six, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal” (art. 12). In compenso, la possibilità di eleggere il consiglio era mantenuta per tutti gli iscritti al *tableau*, visto che era l'assemblea generale a provvedervi, a maggioranza dei suffragi espressi dai presenti (art. 10); allo stesso modo, il *bâtonnier* veniva eletto dalla stessa assemblea generale, ma poteva essere solo francese (art. 13).

La polemica giuridico-diplomatica che originò da questo decreto stavolta fu piuttosto rilevante: in effetti, al di là della lettera delle norme, e in particolare del citato art. 20 del decreto del 1924, era stata eliminata quella distinzione tra domiciliati e non in Tunisia, intorno alla necessità del conseguimento del *baccalauréat* francese, il che pur nella sua limitata portata rappresentava il residuo ambito di applicazione delle storiche

<sup>95</sup> Rilevava infatti il guardasigilli che “Par suite de la nomination, à Tunis, de 22 défenseurs, tous de nationalité française, pris parmi les avocats les plus anciens de cette ville, le barreau de Tunis se compose aujourd'hui de 41 Français, 54 Tunisiens et 11 étrangers. Mais la loi du 20 décembre 1923 ouvre la nationalité française aux étrangers nés dans la régence de parents dont l'un est lui-même né dans le pays et aux Tunisiens dans de nombreux cas, spécialement à ceux qui ont obtenu des diplômes supérieurs de l'enseignement français. Il faut donc prévoir un froissement considérable du nombre des avocats français, qui ne tarderont pas à former la très grande majorité des barreaux établis près les tribunaux de la régence”. Va infatti rimarcato che il decreto del 1924, appoggiandosi sulla legge sulle naturalizzazioni dell'anno prima, in realtà poneva anche rimedio ad una situazione spinosa causata proprio dalla malaccorta nomina dei ventidue *défenseurs* francesi nel 1922: costoro, infatti, essendo stati tutti scelti tra gli avvocati anziani del *barreau*, avevano lasciato in pericolosa minoranza i colleghi e connazionali nei confronti degli indigeni. Cfr. E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., pp. 122 – 123.

<sup>96</sup> Il *bâtonnier* Louis Colon indicò questa dell'art. 6 come la soluzione agli “*incidents*” che originavano dagli spostamenti degli avvocati tunisini e stranieri per *plaider* davanti alla Corte d'Appello di Algeri. Ivi, p. 68.

<sup>97</sup> Il numero dei componenti del consiglio variava in rapporto al numero dei soli avvocati francesi presenti nel *barreau* (art. 9).

garanzie italiane all'esercizio della professione forense con titolo italiano<sup>98</sup>.

Il Governo di Roma sollecitò anche un parere del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, che illustrasse le ragioni del buon titolo italiano per richiedere che simili misure discriminatorie degli avvocati stranieri non trovassero applicazione nei confronti dei sudditi del Regno. Gli argomenti del Consiglio, nel parere emesso l'8 novembre 1924<sup>99</sup>, si sostanziarono sulla solita chiamata in causa del Protocollo del 1884 e sull'art. 2 delle Convenzioni del 1896 intorno alla parità di trattamento (che era ormai chiaro che non sortissero alcun effetto presso la Francia), ma aggiunsero anche un altro, notevole argomento:

Le recentissime disposizioni francesi e particolarmente il Decreto del 27 giugno 1924, sull'esercizio della professione di avvocato, che esige, oltre alla laurea francese, anche la licenza liceale francese, non possono evidentemente imperare in Tunisia se non nei limiti consentiti dalle Convenzioni internazionali in vigore nel territorio tunisino. Ora è certo che, essendo in vigore la Convenzione del 1896, l'applicazione di quel Decreto agli avvocati italiani, resta esclusa (...). Ma se la Convenzione del 1896 cessa d'essere in vigore, non potrebbe sostenersi che a quella sia sostituito l'impero del diritto comune francese o tunisino, ma bensì che a quella automaticamente si sostituisca il diritto particolare vigente in Tunisia per gli italiani prima di quella Convenzione e semplicemente sospeso dall'accordo italo-francotunisino del 1884. Tale accordo e la successiva Convenzione del 1896 non potevano avere (in mancanza di esplicita dichiarazione contraria dell'Italia), per quanto si riferisce ai privilegi delle Capitolazioni, un valore creativo, ma soltanto un valore regolamentare, non casuale e generico, ma di ordinamento e di disciplina. La Convenzione del 1868 aveva regolati e non già creati i diritti e privilegi che, da lunghissimo tempo in vigore negli Stati islamici, vi hanno sempre costituito una limitazione all'esercizio della sovranità dello Stato, limitazione che, appunto perché tale, non può cessare per denuncia dello Stato obbligato, ma soltanto, per rinuncia unilaterale dello Stato investito dal privilegio, o per accordo bilaterale tra i due Stati interessati. (...) Sicché dalla estinzione della Convenzione del 1896 non può derivare se non il risorgere pieno ed assoluto della Convenzione del 1884 e dei privilegi che la Convenzione del 1884 aveva soltanto sospesi. E pertanto le disposizioni relative all'esercizio della professione di avvocato in Tunisia non possono aver vigore nei riguardi degli italiani, se non quando a ciò l'Italia abbia acconsentito.

In sostanza, l'Italia riteneva opportuno far finalmente funzionare a suo favore, in questo momento, quella peculiarità terminologica inserita nel suo accordo sulla rinuncia ai privilegi della giurisdizione consolare in Tunisia, ovvero il riferimento alla "sospensione" che fino ad allora era stato ignorato, se non ridimensionato e accantonato dalla stessa diplomazia italiana. Si rispondeva così alla precarietà delle Convenzioni del 1896, appese al filo della denuncia da parte della Francia, con

---

<sup>98</sup> Il Di Maggio fa inoltre notare che le disposizioni sui titoli di studio ex art. 20 del decreto del 1924 erano in contraddizione con lo stesso sistema francese di equivalenza tra *baccalauréat* e titoli di insegnamento superiore stranieri, disposta da un *arrêté* ministeriale del 16 novembre 1915; in sostanza, sostiene l'autore, richiedere espressamente un titolo francese per fare l'avvocato in Tunisia, quando però la stessa legge transalpina disponeva di per sé l'equivalenza del diploma italiano (che peraltro consentiva a certe condizioni l'accesso alle università francesi), avrebbe significato che l'aspirante professionista avrebbe dovuto di nuovo iscriversi alla scuola superiore (francese) per conseguire il *baccalauréat*. Cfr. Di Maggio, *Gli italiani e le professioni liberali*, cit., pp. 78 – 79.

<sup>99</sup> Cfr. Parere del Consiglio del Contenzioso Diplomatico, Roma, 8 novembre 1924, ASE, Cont., 31, ora in Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, *La prassi italiana di diritto internazionale*, cit., p. 116.

l'argomento del ripristino dello *status quo ante* nel caso della loro caducazione, ovvero della reviviscenza dei mai abrogati privilegi capitolari, ottenuti dagli Stati della penisola secoli prima e riassunti a sua volta dall'art. XV del Trattato italo-tunisino del 1868<sup>100</sup>. Ne emergeva il paradosso che, nonostante tutti gli sforzi normativi e istituzionali della Francia, sul piano internazionale come su quello interno tunisino, e le interminabili corrispondenze diplomatiche sulla portata di Protocollo e Convenzioni, i privilegi degli italiani della Reggenza ancora dipendevano in realtà da nient'altro che le antiche capitolazioni.

Conseguentemente al parere del Consiglio, l'ambasciatore italiano a Parigi Avezzana inoltrò una corrispondenza al Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri francese Herriot<sup>101</sup>, in cui ribadiva che la continua tendenza del Governo francese a considerare il Protocollo del 1884 abrogato dalle Convenzioni del 1896, a ritenere che il silenzio dell'Italia sui provvedimenti precedenti valesse come assenso alla loro efficacia nei confronti dei sudditi del Regno e, di conseguenza, a presupporre il decreto del 1924 come in accordo con i vigenti accordi tra Italia e Francia, era imperniata su argomenti definiti senza mezzi termini *mal fondés*, cui Avezzana opponeva le ragioni esposte nel parere del Consiglio del Contenzioso. Concludendo, poi, la sua corrispondenza con un eloquente "dans le cas d'une dénonciation définitive des Conventions de 1896, subsisterait toujours le Protocole de 1884 et que tout Tribunal International donnerait gain de cause à la thèse italienne" l'ambasciatore ufficializzava il ricorso all'innovativo argomento della reviviscenza dei privilegi consolari sospesi dal Protocollo del 1884 che, a maggior ragione se abrogato dalle Convenzioni del 1896 come sosteneva la Francia, sarebbe stata decisamente inevitabile in caso di denuncia di queste ultime<sup>102</sup>. L'Italia, in sostanza, invitava perentoriamente Parigi a non sottovalutare più la questione degli avvocati italiani in Tunisia e, attraverso di essa, in generale l'economia dei suoi rapporti diplomatici e giuridici con la Penisola aventi a oggetto la Reggenza<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> "I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno esercitare negli Stati dell'altra qualunque specie di arte, professione ed industria.". Cfr. art. XV del Trattato di amicizia, commercio e navigazione allegato in Camera dei Deputati, *Progetto di legge presentato dal Presidente del Consiglio di Ministri*, cit.

<sup>101</sup> Romano Avezzana a Herriot, Parigi, 27 novembre 1924, all. a Romano Avezzana a Mussolini, Parigi, 29 novembre 1924, ASE, P 1919-30, 1636, ora in Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, *La prassi italiana di diritto internazionale*, cit. p. 116-119.

<sup>102</sup> C'è da segnalare che questa tesi della reviviscenza dei privilegi capitolari in caso di denuncia delle Convenzioni fu fatta propria anche da Tommaso Tittoni, ex Ministro degli Esteri e primo architetto degli accordi sottoscritti nel 1919 da Pichon e Bonin-Lagare; il Tittoni, con riferimento però alle questioni della cittadinanza e delle scuole italiane in Tunisia, sosteneva che "[al] regime delle capitolazioni noi non abbiamo mai rinunciato poiché consentimmo soltanto a sospendere la nostra giurisdizione consolare. Il corrispettivo della sospensione fu la Convenzione del 1896. Cessando questa verrebbe a cessare anche la sospensione e dovrebbe ritornarsi allo status quo ante". Cfr. T. Tittoni, *Questioni del giorno: Tunisia, Abissinia, Bessarabia, Libia, Jugoslavia, Albania*, Milano 1928, p. 17. È significativo che la prefazione al libro di Tittoni fu di Benito Mussolini.

<sup>103</sup> Il Morpurgo riferisce per la verità che il decreto fu modificato "immediatamente", consentendo una dispensa dal *baccalauréat* a chi dimostrasse di aver prestato servizio durante la Grande Guerra nelle fila degli eserciti alleati della Francia; tuttavia, lo stesso autore lamenta che una simile misura, riferendosi esclusivamente a pochi soggetti, comunque di fatto confermava le limitazioni imposte dall'art. 20 del

Del resto, il vento politico in Italia era definitivamente cambiato all'insegna della svolta fascista. La capillarizzazione del controllo della costituenda dittatura su ogni aspetto della vita politica e sociale degli italiani si fece sentire anche in Tunisia, dove una buona parte della comunità della Reggenza non tardò ad affiliarsi alle camicie nere<sup>104</sup>. Progressivamente, accanto alle manifestazioni di vicinanza alla comunità italiana di Tunisia espresse da Mussolini e dai suoi gerarchi ed alla costante denuncia delle storiche prevaricazioni e dei raggiri francesi ai danni dell'Italia<sup>105</sup>, si cominciò a ipotizzare una ridiscussione dello statuto degli italiani della Reggenza, che avrebbe dovuto finalmente sostituire le Convenzioni del 1896, logore e inadeguate<sup>106</sup>.

Le prime, importanti trattative furono annunciate dallo stesso Mussolini, il 5 giugno 1928, nell'ambito di più ampi negoziati italo-francesi sui punti critici dei rapporti tra i due Paesi<sup>107</sup>. Dopo quasi sette anni in cui si verificarono anche diversi e importanti rallentamenti, finalmente il 7 gennaio 1935 si addivenne alla stipula dei cosiddetti "Accordi Laval-Mussolini". Salutata dalla soddisfazione espressa nei discorsi di entrambi i rappresentanti delle due Nazioni, il Ministro degli Esteri francese e il duce, il nuovo trattato si occupava di dichiarare la ritrovata concordia tra Roma e

---

decreto. Cfr. G. Morpurgo, *Italia Francia Tunisia*, cit., pp. 139 – 140.

<sup>104</sup> Il Marchitto dedica un intero capitolo alle Istituzioni italiane in Tunisia, in cui evidenti sono i segni delle contaminazioni fasciste. Si andava dalla costituzione dall'Associazione Italiana Dopolavoro alle infiltrazioni nella gestione degli ospedali, delle scuole regie e soprattutto dell'organo di stampa in lingua italiana più diffuso nella Reggenza, L'Unione. Cfr. N. Marchitto, *L'Italia in Tunisia*, Roma 1942, pp. 175 – 194.

<sup>105</sup> La propaganda fascista sulla materia tunisina era continua e martellante, con toni sempre piuttosto elevati: gli italiani di Tunisia, sempre più 'fascistizzati', anche e forse soprattutto forzatamente, data l'ormai capillare penetrazione di esponenti del PNF nelle istituzioni di ogni genere a Tunisi, erano costantemente eccitati dai proclami di Mussolini. Delegazioni di italiani di Tunisia partecipavano agli assembramenti in occasione delle visite del duce e dei gerarchi in Libia, in cui costantemente si esprimevano nei loro confronti profondi sentimenti di vicinanza. In realtà, a partire dal 1926 (il pur annunciato "anno napoleonico" dell'Italia, come il duce lo definì dalle pagine della rivista "Giovinezza"), Mussolini perseguì un difficile equilibrismo tra il tentativo di mantenere sempre accesi gli animi italiani in Tunisia e quello di non irritare eccessivamente la Francia, di cui dichiarava spesso il popolo italiano amico fraterno. Questa sorta di 'schizofrenia' della linea fascista sulla Tunisia e, in generale, su tutta l'economia dei rapporti con la Francia, si inseriva in una strategia che, depurata della retorica mussoliniana, intendeva proporre comunque Roma come appoggio per Parigi in Europa, specialmente di fronte alle crescenti preoccupazioni destinate in Francia, a partire dagli anni '30, dalla Germania. In cambio, l'Italia cercava una ricompensa tangibile in Africa: non tanto (o non solo) in Tunisia, ma che fosse comunque traduzione in pratica degli impegni assunti col Patto di Londra del 1915 e mai, secondo Roma, mantenuti fino ad allora. Su questi aspetti, cfr. R. Rainero, *La rivendicazione fascista sulla Tunisia*, Milano 1978 *passim*; J. Bessis, *La Méditerranée Fasciste. L'Italie mussolinienne et la Tunisie*, Paris 1980, *passim*.

<sup>106</sup> Il Rainero riporta un *Promemoria* preparato dal Ministero degli Esteri intorno alla metà del 1929, in cui si elencavano i motivi di insoddisfazione italiana sull'interpretazione francese delle Convenzioni del 1896: tra i sette punti elencati, il n. 2 e 3 si riferivano rispettivamente alla questione della presunta (dai francesi) abrogazione del Protocollo del 1884 e alla conseguente diminuzione dei diritti degli italiani ad essere nominati *défenseurs* e alla questione dei titoli di studio esatti dalla legislazione sull'avvocatura, ritenuti come sempre in contrasto con lo stesso Protocollo. Cfr. R. Rainero, *La rivendicazione fascista*, cit., pp. 446-448.

<sup>107</sup> Cfr. C. Monchicourt, *Les Italiens de Tunisie*, cit., p. 29. Tra tali questioni si collocavano anche quella di Tangeri e la definizione dei confini meridionali della Tripolitania.

Parigi sulle questioni tunisine, oltre che su quelle dei confini tra la Libia e le colonie francesi limitrofe e tra l'Eritrea e la costa della Somalia francese<sup>108</sup>. La porzione degli accordi concernente la Tunisia occupava il Titolo I: l'art. 1 rimandava alla disciplina di un'apposita, ulteriore convenzione, "dont les bases sont fixées dans un protocole spécial en date de ce jour". La ventura convenzione, da firmare nel più breve tempo possibile, sarebbe dovuta entrare in vigore "à la même date que le présent traité". Per il momento, il citato "Protocole spécial concernant les questions tunisiennes" allegato agli Accordi sanciva al punto 1 il prolungamento per altri dieci anni della durata delle Convenzioni del 1896, però con la certezza che, alla scadenza di questo periodo di transizione, i privilegi degli italiani in Tunisia sarebbero in ogni caso definitivamente tramontati, grazie a quel "retour au droit commun" da anni auspicato dalla Francia; la decadenza dei privilegi italiani era da "faire progressivement". Per quanto riguardava le professioni liberali, tra cui l'avvocatura, il punto 4 concludeva stabilendo che "les Italiens qui, antérieurement au 28 mars 1945, auront été admis à exercer des professions libérales en Tunisie, notamment celles d'avocat (...), seront assurés, quel que soit le régime établi par l'application du paragraphe premier, de pouvoir continuer leur vie durant à exercer leur profession". In sostanza, tutti i diritti acquisiti dagli avvocati italiani in Tunisia prima del ritorno al regime di diritto comune (ovvero francese) sarebbero stati conservati, ma dal 28 marzo 1945 nessuna vecchia Convenzione, nessun Protocollo e nessuna capitolazione sarebbero più stati possibili da invocare: un eventuale nuovo ordinamento della professione forense degli italiani, quindi, sarebbe stato al più appannaggio della nuova convenzione prevista dall'art. 1 dell'Accordo Laval-Mussolini<sup>109</sup>.

In realtà, questo nuovo documento non arrivò mai: l'invasione italiana dell'Etiopia (concepita sull'illusione che, dopo gli Accordi del 1935, la Francia avrebbe lasciato le mani libere all'Italia), le conseguenti sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni, che Parigi avallò, e il definitivo avvicinamento alla Germania nazista impedirono le trattative. Gli stessi Accordi del 1935, in realtà, non furono mai ratificati dal Parlamento italiano e, di conseguenza, ugualmente non ebbe mai luogo lo scambio delle ratifiche; perciò, da parte fascista, se ne negò l'entrata in vigore e l'efficacia. Galeazzo Ciano, diventato Ministro degli Esteri nel 1938, in una corrispondenza indirizzata all'ambasciatore di Francia a Roma<sup>110</sup> si sarebbe poi spinto ad affermare che il mancato scambio delle ratifiche implicava che gli Accordi, che avevano comportato per l'Italia "notables sacrifices (...) en ce qui concerne les droits des Italiens en Tunisie, (...) n'ont jamais été mis à exécution (...) [perciò] ils ne peuvent évidemment pas être considérés comme étant aujourd'hui en vigueur"; ne avrebbe

<sup>108</sup> Il testo dell'Accordo del 1935 è riprodotto integralmente, completo delle dichiarazioni di Mussolini e Laval e del protocollo annesso: cfr. Y. Delbos (cur.), *La question italienne*, cit., pp. 73 – 83.

<sup>109</sup> L'assoluta incontrovertibilità della ventura disciplina era un chiaro auspicio dei francesi per mettere fine alle continue *querelles* giuridico-diplomatiche con l'Italia e al loro "amour pour l'antiquaille", ben rappresentato dagli argomenti di Tittoni e, prima ancora, del Consiglio del Contenzioso Diplomatico sui privilegi dell'avvocatura italiana in Tunisia: sintentizza efficacemente questo sentimento C. Monchicourt, *Les Italiens de Tunisie*, cit., p. 115 nota, quando afferma che, nella nuova convenzione derivata dall'Accordo Laval-Mussolini, "il est indispensable de ne pas omettre d'annuler ostensiblement [il Protocollo del 1884]".

<sup>110</sup> Cfr. lettera di Ciano a Poncet del 17 dicembre 1935, in Y. Delbos (cur.), *La question italienne*, cit., pp. 84 – 85.

concluso perciò Ciano che “il est évident que ces rapports doivent être examinés à nouveau, d'un commun accord entre les deux gouvernements”<sup>111</sup>.

Al ritardo nella ridefinizione dello status degli italiani di Tunisia si associava intanto una loro progressiva marginalizzazione negli uffici e professioni forensi: per quanto concerne i primi, se, agli inizi degli anni '20, erano rimasti soltanto due *défenseurs* italiani, nel 1933 si era dimesso per limiti d'età anche l'ultimo, che non fu comunque rimpiazzato<sup>112</sup>; per quanto invece riguarda i secondi, nel 1936 il numero di avvocati italiani iscritti al *barreau* di Tunisi era di 16 (su 255 totali), mentre di 4 era il numero degli iscritti a quello di Susa (su 37)<sup>113</sup>.

Ormai era chiaro che l'asse centrale delle questioni professionali forensi intercorrevva tra l'elemento francese e quello tunisino dell'Ordine, così come era altrettanto evidente che le più recenti discussioni riguardavano piuttosto la pacificazione dell'annosa polemica tra *avocats* e *défenseurs* sugli ormai ingiustificati privilegi di questi ultimi (dal cumulo della *postulation* con la *plaidoie*, agli emolumenti più elevati). Con decreto del Presidente della Repubblica francese del 5 febbraio 1937<sup>114</sup> si tentò di mettere un punto definitivo alla questione, prevedendo l'equiparazione pressoché totale delle prerogative professionali tra *avocats* e *défenseurs*<sup>115</sup> (art. 1), e consentendo ad ogni avvocato esercitante presso i tribunali francesi di Tunisia di ottenere un'autorizzazione ad avvalersene, nel rispetto dei requisiti procedurali e sostanziali stabiliti dagli artt. 2 e 3. Il fatto che, in quest'ultimo decreto che chiude l'epopea della normativa francese in Tunisia sull'avvocatura, iniziata nel 1887 e conclusasi alla vigilia del Secondo Conflitto Mondiale, siano state escluse del tutto disposizioni limitative o peggiorative dello status degli avvocati tunisini e stranieri indica che oggettivamente il problema dei forestieri e degli italiani in particolare, in questo specifico ambito, era ormai considerato dai francesi se non risolto (stanti le incertezze sul destino degli Accordi del 1935), quantomeno politicamente marginalizzato; si aveva avuto più cura, piuttosto, nel tentare di trovare una soluzione ad una problematica che interessava trasversalmente i professionisti francesi e indigeni

---

<sup>111</sup> L'ambasciatore Poncet, rispose ricordando che il ritardo nella ratifica e nel conseguente scambio era dipeso solo dall'Italia, poiché la Francia vi aveva invece provveduto e aveva anche eseguito una parte dell'Accordo, ai soli benefici dell'Italia; d'altra parte, accusava Poncet, i rappresentanti del Governo di Roma si erano anche riferiti al trattato come base normativa per discutere di aspetti economici dell'assetto dell'Africa orientale; lo stesso Governo aveva poi riferito di accettare le proposte di convenzioni pervenute sulla base degli stessi Accordi dalla Francia. Cfr. lettera di Poncet a Ciano del 25 dicembre 1938, ivi pp. 86 – 87.

<sup>112</sup> Come accennato, l'ultimo *défenseur* italiano fu Vignale. Cfr. G. Morpurgo, *Italia Francia Tunisia*, cit., p. 140.

<sup>113</sup> Cifre riportate in C. Monchicourt, *Les Italiens de Tunisie*, cit., p. 115.

<sup>114</sup> Riprodotto in *Journal Officiel de la République Française*, n. 31 del 6 febbraio 1937, p. 1571.

<sup>115</sup> L'art. 1 così recitava: “Les avocats qui exercent près de chacun des tribunaux français de Tunisie sont admis, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 ci-après, à représenter les parties, à postuler, à conclure et, d'une manière générale, à faire tous les actes de ‘procédure dans les mêmes conditions que les avoués de France’”. Il secondo comma avvertiva che “les procédures de ventes immobilières, d'ordre et de distribution par contribution” restavano prerogativa dei *défenseurs*, che continuavano ad essere soggetti al regime dell'art. 10 della legge del 27 marzo 1883. Proprio in coerenza col peculiare mantenimento del regime dei *défenseurs*, l'art. 6 fissava anche il numero massimo degli ufficiali in servizio presso il Tribunale di Tunisi e di Susa.

e che vedeva comunque gli italiani in secondo piano (considerato anche il già deciso, nel 1935, venire meno del Protocollo del 1884).

#### 4. Conclusioni

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale arrestò definitivamente ogni processo diplomatico per la già complessa definizione della convenzione tra Francia e Italia sulla Tunisia prevista nel 1935; congelò, allo stesso modo, l'evoluzione 'normale' dell'ordinamento della professione forense nella Reggenza, tanto che il nuovo decreto, emanato il 28 febbraio 1944 dal Comitato francese di Liberazione Nazionale guidato da De Gaulle, che escludeva da ogni pratica professionale gli avvocati di nazionalità non Alleata, va considerato un prodotto diretto della guerra e non certo inserito in un coerente solco evolutivo, pur se fino ad allora tracciato tra alterne vicende e travagliati ripensamenti. Allo stesso modo deve essere valutato il provvedimento del 26 agosto successivo, che sancì la definitiva radiazione degli avvocati italiani dai *barreaux* tunisini e la caratterizzazione di questi ultimi come esclusivamente franco-tunisini<sup>116</sup>.

I decreti che, riassumendo, nel 1887, nel 1901, nel 1906, nel 1908, nel 1914, nel 1924 e nel 1937 definirono l'ordinamento della professione forense esercitata davanti ai tribunali francesi di Tunisia, insieme con la dialettica continua e costante con l'altro tradizionale protagonista del foro francese nella Reggenza, il *défenseur*, intrecciandosi con la storia politica, diplomatica e giuridica del Protettorato danno conto della rilevanza e complessità del ruolo degli operatori del diritto in quel contesto così peculiare. Allo stesso modo, raccontano del valore globale che per gli equilibri sociali dello stesso Protettorato e persino per le buone relazioni estere della Francia, in particolare con l'Italia, ricopriva la questione degli avvocati: questa va dunque svincolata dal singolo e specifico discorso professionale cui la storia sembra, in apparenza, averla confinata, dovendosi invece assumere una prospettiva più profonda, in grado di individuarla come una delle molteplici sfaccettature che hanno caratterizzato l'avventura coloniale della Francia (e, per certi versi, anche il tentativo di competizione coloniale attuato dall'Italia) in Tunisia per più di un sessantennio.

---

<sup>116</sup> E. Gobe, *Les avocats en Tunisie*, cit., p. 69.